SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 1**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 gennaio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE AGLI ABBONATI

Si comunica che a decorrere dal *15 gennaio 1996 verrà sospeso* l'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* a tutti coloro che non risulteranno in regola con il pagamento del canone di abbonamento per il nuovo anno.

Gli abbonati 1995, che abbiano invece effettuato tale versamento in data successiva al 20 dicembre 1995, sono pregati, per evitare l'interruzione del servizio, tenendo anche conto degli inevitabili tempi necessari per la riattivazione dell'abbonamento stesso, di inviare via fax copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone per il 1996 ai seguenti numeri: 06/85082520 - 06/85082517 - 06/85082242.

Al fine di evitare che l'attivazione del nuovo abbonamento possa subire ritardi, è necessario indicare in ogni comunicazione il proprio numero di abbonamento riportato nell'etichetta di spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero delle finanze

Ministero dei trasporti e della navigazione

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Ministero della pubblica istruzione

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

Università di Padova

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1995, n. 571.

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ammissione in carriera dei segretari comunali

1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è sostituito dal seguente:

«La nomina dei segretari comunali di qualifica iniziale è effettuata mediante pubblico concorso per esami, indetto nel gennaio di ciascun anno con decreto del Ministro dell'interno, per i posti di segretario comunale di classe 4ª vacanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente».

2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono costituite con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'articolo 10 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Art. 2.

Accesso alle segreterie comunali di classe 3ª

1. L'articolo 23-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è abrogato. Alle segreterie comunali di classe 3ª si accede mediante concorso, per titoli, per singole sedi. I relativi bandi di concorso sono emanati, entro trenta giorni dalla data in cui si verifica la vacanza della sede, dai prefetti competenti per territorio, con proprio decreto da pubblicare sul Foglio annunzi legali della provincia.

2. Le graduatorie dei concorsi di cui al comma 1 conservano validità per il periodo di sei mesi dalla data di approvazione. Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato sul Foglio annunzi legali della provincia.

3. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare i segretari capi e i segretari comunali. I segretari comunali, per partecipare agli anzidetti concorsi, devono possedere l'anzianità nella qualifica da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

4. L'assegnazione in qualità di titolari dei candidati dichiarati vincitori è disposta con decreto del prefetto.

5. I candidati dichiarati vincitori e assegnati alle sedi sia che assumano servizio ovvero che rinuncino alla assegnazione, sono esclusi per la durata di due anni dalla partecipazione ad analoghi concorsi della classe 3ª.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono composte in conformità all'articolo 15 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Il segretario comunale e provinciale chiamato a far parte delle commissioni è designato direttamente dal Ministero dell'interno.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono fatte salve limitatamente al concorso per la copertura delle sedi di segreteria di classe 3ª, bandito con decreto ministeriale 1 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 8 del 31 gennaio 1995.

8. L'articolo 31 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Art. 3.

Idoneità a partecipare ai concorsi per titoli per singole sedi di segreteria generale di 2ª classe

1. Entro il mese di giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno bandisce un concorso per esami per il conseguimento della idoneità a partecipare ai concorsi per titoli per singole sedi di segreteria generale di classe 2ª di cui all'articolo 4.

2. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati criteri e modalità per l'espletamento del concorso per l'idoneità, nel rispetto dei seguenti principi:

a) al concorso per esami per il conseguimento dell'idoneità possono partecipare i segretari comunali con almeno sei anni di servizio che abbiano riportato nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto, nonché i vice segretari con almeno

anni di anzianità nella qualifica dirigenziale che occupino nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso;

b) i vice segretari per poter partecipare al concorso di cui al comma 1 non devono aver riportato nell'ultimo quinquennio valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione;

c) per la partecipazione al concorso di idoneità è richiesto il possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, o diplomi equipollenti;

d) il concorso per il conseguimento dell'idoneità è per esami.

3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il conseguimento dell'idoneità sono costituite, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è abrogato.

Art. 4.

Accesso alle segreterie comunali generali di classe 2ª

1. Alle segreterie comunali generali di classe 2ª si accede mediante concorso, per titoli, per singole sedi. I relativi bandi di concorso sono emanati, entro trenta giorni dalla data in cui si verifica la vacanza della sede, dai prefetti competenti per territorio, con proprio decreto da pubblicare sul Foglio annunzi legali della provincia.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare i segretari comunali generali di classe 2ª, i vice segretari che occupino nella pianta organica dei comuni di 1ª classe e delle province il corrispondente posto, a seguito di appositi concorsi, nonché i segretari comunali e i vice segretari che abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi o che l'acquisiscano a seguito degli appositi concorsi per idoneità per esami di cui all'articolo 3.

3. Ai concorsi di cui al comma 1 non sono ammessi a partecipare i vice segretari che prestano servizio presso i comuni la cui segreteria è messa a concorso. La validità della graduatoria cessa dopo sei mesi dalla data di approvazione. Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato sul Foglio annunzi legali della provincia.

4. L'assegnazione in qualità di titolari dei candidati dichiarati vincitori è disposta con decreto del prefetto. Tale assegnazione comporta, per i candidati dichiarati vincitori non ancora in possesso della qualifica di segretario generale di 2ª classe, l'attribuzione della qualifica medesima. I candidati dichiarati vincitori e assegnati alle sedi che assumano servizio, ovvero che rinuncino alla assegnazione, sono esclusi per la durata di due anni dalla partecipazione ad analoghi concorsi di classe 2ª.

5. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono composte in conformità all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni è designato direttamente dal Ministero dell'interno.

6. Gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati.

Art. 5.

Accesso alle sedi di segreteria generale comunali e provinciali, di classe 1ª

1. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali, ivi comprese quelle attinenti alla composizione delle commissioni giudicatrici. Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni è designato direttamente dal Ministero dell'interno.

2. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Concorsi per la nomina a segretario comunale generale di 1ª classe).* — I posti di segretario comunale generale di 1ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la segreteria a concorso;

b) i segretari comunali della qualifica immediatamente inferiore, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica stessa ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di «ottimo» e per l'altro anno almeno quello di «distinto»;

c) i segretari provinciali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la classe della segreteria a concorso;

d) i vice segretari generali comunali e provinciali con almeno sei anni di anzianità nella qualifica, che occupino nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso, e prestino servizio in sedi di classe corrispondente a quella della segreteria messa a concorso. Tale personale deve essere, altresì, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto tranne quello dell'età e non deve aver riportato, nell'ultimo quinquennio, valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione.

Al concorso di cui al primo comma non sono ammessi a partecipare i vice segretari che prestano servizio presso il comune o la provincia le cui segreterie sono messe a concorso.

I posti di segretario generale di 1ª classe dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di

concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali generali di 1ª classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica, con giudizi complessivi di «ottimo»;

b) i segretari provinciali, nonché i vice segretari dei comuni aventi popolazione superiore a 250.000 abitanti ed i vice segretari delle province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 250.000 abitanti. I segretari provinciali devono essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera *a)* del presente comma. I vice segretari, per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo, devono rivestire da almeno dodici anni tale qualifica e devono occupare nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso. Tale personale deve svolgere servizio presso comuni o province diversi da quelli le cui segreterie sono messe a concorso e deve, inoltre, possedere i requisiti di cui all'art. 1 del presente decreto, tranne quello dell'età.

I vice segretari per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo non devono aver riportato nell'ultimo quinquennio valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione.

L'articolo 21 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e gli articoli 3 e 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, sono abrogati».

Art. 6.

Composizione e attribuzione dei consigli di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali

1. I consigli centrali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali, nelle composizioni previste dagli articoli 5 e 15 della legge 9 agosto 1954, n. 748, e dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono integrati da due sindaci di comuni sedi di segreteria generale o da due presidenti di province e da un segretario generale, designati, rispettivamente, dall'ANCI, dall'UPI e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. I consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali, nella composizione prevista dall'articolo 4 della legge 11 novembre 1975, n. 587, sono integrati da un presidente di provincia e da un segretario generale, designati rispettivamente, dall'UPI e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Ferme restando le competenze previste dalle disposizioni di legge vigenti, al consiglio centrale di amministrazione spettano altresì:

a) la definizione dei criteri generali per la valutazione di titoli per i concorsi a singole sedi di segreteria comunale di classe 3ª e di segreteria generale di 2ª e 1ª classe, secondo parametri che, tenendo conto dell'anzianità di servizio, privilegino i titoli di studio e di professionalità;

b) la determinazione dei criteri per il conferimento degli incarichi di reggenza e supplenza cui devono attenersi nella definizione dei criteri di loro competenza i consigli provinciali di amministrazione;

c) la definizione dei criteri e dei parametri di valutazione per l'attribuzione, da parte dei consigli provinciali di amministrazione, dei giudizi complessivi annuali per i segretari comunali e provinciali, così come previsti dall'articolo 7.

4. Ferme restando le competenze previste dalle disposizioni di legge vigenti, ai consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali spetta, altresì, l'attribuzione dei giudizi complessivi annuali ai segretari comunali e provinciali, così come previsti dall'articolo 7.

Art. 7.

Giudizio complessivo

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abolite le note di qualifica per il personale dei segretari comunali e provinciali.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, per ciascun segretario comunale, anche in esperimento, e per ciascun segretario provinciale, è formulato, a cura del consiglio provinciale di amministrazione, un giudizio complessivo sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

3. Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre» e «cattivo» ed è formulato sulla base di un rapporto redatto dal sindaco o dal presidente della provincia e di una relazione sull'attività svolta presentata dal segretario. Il rapporto e la relazione devono pervenire alla segreteria del consiglio provinciale di amministrazione entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il giudizio complessivo da attribuire.

4. Il segretario che, per due anni consecutivi, consegue il giudizio complessivo di «cattivo», confermato a seguito di ricorso dal consiglio centrale di amministrazione, è sottoposto al procedimento stabilito per la dispensa dal servizio.

5. Avverso il giudizio complessivo attribuito dal consiglio provinciale di amministrazione, che deve essere notificato subito all'interessato, è ammesso ricorso al consiglio centrale di amministrazione, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati i criteri e i parametri di valutazione definiti dal consiglio centrale di amministrazione per l'attribuzione dei giudizi complessivi annuali.

7. Gli articoli 31 e seguenti del capo IV del regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e le disposizioni in contrasto con le norme di cui al presente articolo sono abrogati.

Art. 8.

Disposizioni concernenti le tasse di concorso e i diritti di segreteria

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è soppressa la tassa di ammissione ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale di segretario

comunale, prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni. Al pagamento dei compensi, delle indennità e delle spese per il funzionamento delle commissioni, nonché di quelle organizzative concernenti i suddetti concorsi, si provvede con i proventi di spettanza dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42 della citata legge n. 604 del 1962, e successive modificazioni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa di ammissione ai concorsi a posti di segretario comunale e provinciale, con esclusione dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale, prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è elevata a lire cinquantamila. Le relative somme sono versate secondo le modalità stabilite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Le somme arretrate dovute fino al 31 dicembre 1993 ai segretari comunali titolari di segreteria convenzionata o consorziata, in relazione alla inclusione della indennità integrativa speciale nella base di calcolo della retribuzione mensile aggiunta di cui all'articolo 25, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono poste a carico dei fondi provenienti dai diritti di segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, entro il limite massimo di lire 36 miliardi. Le somme sono rimborsate dal Ministero dell'interno agli enti interessati, previa presentazione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposita, circostanziata richiesta dalla quale risultino gli importi pagati ed i soggetti beneficiari. Nel caso di richieste di rimborso da parte degli enti interessati di somme complessivamente superiori a quelle disponibili, il rimborso è ridotto proporzionalmente.

4. All'onere di lire 36.007.000.000, derivante dal presente articolo per l'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 1549 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, quanto a lire 36.000.000.000 e quanto a lire 7.000.000, rispettivamente, agli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. I versamenti trimestrali, di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, devono essere effettuati solo se di importo singolo superiore a lire cinquantamila. Negli altri casi i versamenti sono effettuati alla scadenza del trimestre in cui tale soglia minima è raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun esercizio finanziario. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province dell'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), sono stabiliti i criteri e le modalità relativi ai versamenti trimestrali, nonché la documentazione riguardante la liquidazione, la riscossione ed il versamento dei diritti, che gli enti interessati sono tenuti ad inoltrare al Ministero dell'interno, ed i termini di detto adempimento.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0599

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1995, n. 572.

Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di aumentare l'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di istituire mense ed asili nido per i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria e di stabilire modalità per la graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, *ad interim*, Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi concernenti il Corpo di polizia penitenziaria

1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è aumentato nel ruolo degli agenti e degli assistenti di millequattrocento unità di personale maschile.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede, prioritariamente, mediante assunzione del personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio nel Corpo di polizia penitenziaria in applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e successive modificazioni, sempre che abbia prestato lodevole servizio. Per i restanti posti si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. Si applicano i commi 3 e 5 per quanto riguarda il termine di presentazione della domanda, la verifica dei requisiti necessari, la nomina, l'immissione in ruolo ed il corso di formazione.

3. Per i posti restanti dopo l'applicazione del comma 2 si provvede mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità, che ne facciano domanda ai sensi del decreto interministeriale di cui al comma 6. Gli interessati, a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova per un periodo di sei mesi e successivamente immessi nel ruolo degli agenti, purché abbiano prestato lodevole servizio. Il corso di formazione per tale personale ha la durata di un mese e può essere svolto entro diciotto mesi dall'assunzione.

4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3 per le assunzioni di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, così come modificata dal comma 1, e comunque non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.

5. Alla copertura dei posti disponibili a norma del comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei in precedenti concorsi e, se permangono vacanze, mediante assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia. I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto fino al 31 dicembre 1997. Sono comunque fatte salve le procedure già avviate per il reclutamento di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, le procedure concorsuali già in atto, nonché le procedure per le riammissioni in servizio ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

6. Ai fini delle assunzioni a norma dei commi 2, 3 e 5 sono formate distinte graduatorie secondo i criteri stabiliti da un decreto interministeriale da emanarsi entro il 30 gennaio 1996, d'intesa tra il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande ed è costituita presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria un'apposita commissione per gli accertamenti psicofisici.

7. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e, rispettivamente, con il Ministro delle finanze o della difesa, può disporre, con proprio decreto, che i corsi di formazione previsti dal presente articolo si svolgano presso strutture e con personale delle altre Forze di polizia, compatibilmente con le esigenze funzionali di ciascuna amministrazione.

8. Le facoltà riconosciute all'Amministrazione penitenziaria dall'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono esercitabili sino al 31 dicembre 1996, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria. Le idonee dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possono essere assunte, purché non abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.

9. Fermo quanto disposto dall'articolo 19, commi 2 e 3, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, devono essere interpretate nel senso che sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria soltanto gli oneri finanziari derivanti dalla istituzione, dal funzionamento e dalla gestione della mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria. Le spese per la somministrazione dei generi alimentari fanno carico al personale che usufruisce del servizio di mensa.

10. In luogo dell'istituzione di asili nido per i figli dei propri dipendenti, l'Amministrazione penitenziaria può stipulare apposite convenzioni per utilizzare asili nido di strutture pubbliche o private, sempre che risulti conveniente e non ricorrano specifiche esigenze determinate da particolari situazioni territoriali.

Art. 2.

Disposizione sull'inquadramento del personale di polizia penitenziaria e sulle modalità di traduzione dei detenuti

1. Nell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: «a norma

dell'articolo 2,» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 7,».

2. Le modalità per la graduale cessione del servizio di traduzioni dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo della polizia penitenziaria, da attuarsi progressivamente a decorrere dal 1° aprile 1996, sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, da emanarsi entro il mese di dicembre 1995.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 21.391 milioni per l'anno 1995, in lire 55.333 milioni per l'anno finanziario 1996 e in lire 54.933 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e,* ad interim, *Ministro di grazia e giustizia*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0601

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1995, n. 573.

Disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre il differimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, in materia di diritti aeroportuali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I termini di cui al comma 1, primo periodo, ed al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono differiti al 30 aprile 1996.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0602

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1995, n. 574.

Riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Riparto degli oneri

1. Con effetto dal 1° gennaio 1996, il criterio di riparto tra datore di lavoro e lavoratori degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si intende applicato anche alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria interessate.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 240 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alla V categoria economica, per importi corrispondenti alla percentuale dell'1 per cento, intendendosi correlativamente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa e con esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali, a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti di impegno, a rate di ammortamento di mutui, ai trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), alle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.), all'estero (codice economico 5.8.0.), alle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.), nonché dei capitoli 5941, 4630, 4633, 4634 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0618

DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1996, n. 1. *(Raccolta 1996)*.

Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'accordo di pace sottoscritto fra i Presidenti della Serbia, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia il giorno 15 dicembre 1995 a Parigi;

Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1031, con la quale la NATO è stata autorizzata ad intervenire nella Bosnia-Erzegovina per assicurare il rispetto degli accordi militari relativi al piano di pace;

Ritenuto che l'Italia debba impegnarsi concretamente e fattivamente nelle attività volte a ristabilire la pace nella regione e ad instaurare condizioni di convivenza nello spirito della carta delle Nazioni Unite;

Considerato che la presenza italiana nell'area, nel contesto delle attività, decisa dall'ONU si deve attuare con l'invio di un contingente militare delle Forze armate;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la partecipazione italiana alle operazioni decise dall'ONU;

Tenuto conto delle comunicazioni fatte dal Governo alle Camere il 14 dicembre 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, *ad interim*, Ministro di grazia e giustizia e dei Ministri della difesa e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni della NATO nella «ex» Jugoslavia, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1031, per ristabilire condizioni di pace in Bosnia-Erzegovina.

2. Ai fini indicati nel comma 1, è inviato nella «ex» Jugoslavia, non oltre il 31 dicembre 1996, un contingente militare delle Forze armate.

Art. 2.

1. Al contingente militare partecipante alle operazioni nella «ex» Jugoslavia di cui all'articolo 1, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed altri assegni a carattere fisso e continuativo e con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della «ex» Jugoslavia e fino alla data di uscita dai territori o dalle acque territoriali stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, il trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per la «ex» Jugoslavia con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento.

2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori della «ex» Jugoslavia o nell'area balcanica per operazioni comunque connesse con la crisi jugoslava, è attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero.

3. Al personale della missione di monitoraggio della Comunità europea ed al personale della missione di polizia civile dell'U.E.O. a Mostar, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito, in luogo del trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive integrazioni e modificazioni, con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento od intera a seconda dell'appartenenza o meno al contingente militare di cui al comma 1.

4. Al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 viene attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.

5. Al personale militare di cui al presente articolo, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui ai precedenti commi, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazione di anzianità.

6. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione nella «ex» Jugoslavia, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

7. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace.

8. Al personale militare, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

Art. 3.

1. Per le finalità del presente decreto-legge e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle norme della legge di contabilità generale dello Stato a ricorrere ad acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia, senza limiti di spesa, ed a cedere in uso i mezzi, nonché gratuitamente materiali di consumo, di supporto logistico e servizi, che si rendessero necessari a Paesi interessati alle operazioni della NATO nella Bosnia-Erzegovina, fatta eccezione per i sistemi d'arma.

Art. 4.

1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 1996, è istituito un fondo per la partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, la cui utilizzazione è stabilita con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle amministrazioni interessate, e alla conseguente ripartizione provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.

2. La dotazione del fondo per il 1996 è stabilita in lire 240 miliardi, da ridurre proporzionalmente in correlazione alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5.

3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede con le entrate di cui al presente decreto.

Art. 5.

1. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) è aumentata da lire 1.003.480 a lire 1.022.280 per mille litri.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto fino al giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta delle amministrazioni interessate, con il quale si dichiara la conclusione della missione di cui all'articolo 1, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1996.

Art. 6.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e,* ad interim, *Ministro di grazia e giustizia*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *Il Guardasigilli:* DINI

95G0620

DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1996, n. 2.

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al differimento dei termini di vigenza ed al rifinanziamento di disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri, connesse con impegni internazionali dell'Italia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È prorogata fino al 30 giugno 1996 e, comunque, non oltre la data della revoca da parte dell'U.E.O. della delibera con cui venne disposta la missione sul Danubio per l'attuazione dell'embargo nei confronti della Repubblica della Serbia e Montenegro, la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria,

autorizzata con decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 167 del 1993. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 7.500 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate fino al 31 dicembre 1996.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1995 in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, 4 ottobre 1994, n. 579, 15 febbraio 1995, n. 51, nonché quelli iscritti al capitolo 1116 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1995 possono esserlo nell'esercizio 1996.

2. Le somme iscritte in conto residui ai capitoli 4480, 4481, 4482, 4483 e 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1995, nonché quelle iscritte in conto residui nei capitoli 7015 e 7728 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate nell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.

Art. 4.

1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre 1995, sono prorogati fino al 31 dicembre 1996.

2. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1995, sono prorogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino al 31 dicembre 1996 ovvero, se più ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo del personale a contratto risultato vincitore del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121. A tal fine il termine per bandire il concorso è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la pianta organica del personale.

Art. 5.

1. Per la partecipazione italiana alle missioni di monitoraggio nei territori della ex-Jugoslavia (Missione di monitoraggio delle Comunità europee - E.C.M.M.) fino al 31 dicembre 1996, è autorizzata la spesa valutata in lire 23.500 milioni nell'anno 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0621

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 dicembre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata triennale, con godimento 1° novembre 1995, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge, in corso di pubblicazione, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1996;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre, 13 e 27 novembre, 13 dicembre 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/1998, fino all'importo massimo di lire 3.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 26 ottobre 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della decima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 ottobre 1995, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 3 gennaio 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 26 ottobre 1995, entro le ore 13 del giorno 29 dicembre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 dicembre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della nona tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 26 ottobre 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 gennaio 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per sessantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 3 gennaio 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 al 1998, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1998, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1995

Il Ministro: DINI

95A7868

DECRETO 27 dicembre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° novembre 1995, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge, in corso di pubblicazione, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1996;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre, 13 e 27 novembre, 13 dicembre 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/2000, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 26 ottobre 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della decima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 ottobre 1995, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 3 gennaio 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 26 ottobre 1995, entro le ore 13 del giorno 29 dicembre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 dicembre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della nona tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 26 ottobre 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 gennaio 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per sessantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 3 gennaio 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 al 2000, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2000, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1995

Il Ministro: DINI

95A7869

DECRETO 27 dicembre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata decennale, con godimento 1° settembre 1995, diciassettesima e diciottesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge, in corso di pubblicazione, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1996;

Considerato che il 1° gennaio 1996 verranno a scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12,50% 1° gennaio 1991/1996 emessi con decreto ministeriale del 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 1990 e 12% 1° gennaio 1993/1996 emessi con decreto ministeriale del 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1993;

Visti i propri decreti in data 28 agosto, 13 e 26 settembre, 12 e 26 ottobre, 13 e 27 novembre, 13 dicembre 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° settembre 1995/2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati BTP 12,50% - 1° gennaio 1991/1996 e 12% - 1° gennaio 1993/1996, nominativi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° settembre 1995/2005, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 28 agosto 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno.

L'importo indicato nel primo comma del presente articolo è incrementabile di lire 4.827.400.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 12,50% e 12% di scadenza 1° gennaio 1996, nominativi.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della diciottesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 28 agosto 1995, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 gennaio 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate

nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 28 agosto 1995, entro le ore 13 del giorno 28 dicembre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della diciottesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della diciassettesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 dicembre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della diciassettesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 28 agosto 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali, nominativi, di cui al terzo comma del precedente art. 1, sono affidate alla Banca d'Italia; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 2 al 4 gennaio 1996.

Art. 6.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi dei predetti B.T.P. 12,50% e 12%, di scadenza 1° gennaio 1996, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra.

Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100.000, 500.000 e 1.000.000.

Art. 7.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 12%, di scadenza 1° gennaio 1996 nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° settembre 1995; dovranno essere corrisposti 121 giorni di interessi netti.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 12% di scadenza 1° gennaio 1996, versati per il rinnovo.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 12%, di scadenza 1° gennaio 1996, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di Tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 12% di scadenza 1° gennaio 1996, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo per il tramite delle Direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 9.

La consegna alle Sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 12% di scadenza 1° gennaio 1996, al nome, da rinnovare, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le Sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 10.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per centoventuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 2 gennaio 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni da 1996 al 2005, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2005, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1995

Il Ministro: DINI

95A7870

DECRETO 27 dicembre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° dicembre 1995, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge, in corso di pubblicazione, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1996;

Visto il proprio decreto in data 13 dicembre 1995, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° dicembre 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° dicembre 1995, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 9.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 13 dicembre 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 13 dicembre 1995.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 13 dicembre 1995, entro le ore 13 del giorno 28 dicembre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 dicembre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale in data 13 dicembre 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 10 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trentuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 2 gennaio 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 al 2002, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1995

Il Ministro: DINI

95A7871

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 novembre 1995.

Rimborso dei maggiori costi di gestione per gli anni 1991-1993, sostenuti dall'Automobile club d'Italia per i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'art. 6 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autoveicoli e autoscafi;

Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante il riordino della finanza degli enti territoriali;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1986, che ha approvato la convenzione, stipulata sotto la stessa data del 26 novembre 1986, con la quale sono stati affidati all'Automobile club d'Italia (A.C.I.), per conto dello Stato e delle regioni a statuto ordinario, i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio;

Viste le istanze avanzate dall'A.C.I. per ottenere il rimborso, a norma dell'art. 20 della convenzione, dei maggiori costi di gestione sopportati negli anni 1991, 1992 e 1993;

Viste le note n. 889 del 15 marzo 1995, n. 1279 del 7 aprile 1995 e n. 1746 del 15 maggio 1995 del Servizio ispettivo centrale - Controllo A.C.I. - S.I.A.E., dalle quali risulta che in base ai riscontri effettuati le somme da rimborsare per maggiori costi del personale ammontano a L. 1.178.104.393 per il 1991, a L. 405.193.829 per il 1992 ed a L. 433.267.299 per il 1993;

Viste le lettere n. 228827 del 24 febbraio 1995, n. 238529 del 27 marzo 1995 e n. 247383 del 20 aprile 1995, con le quali l'A.C.I. ha preso atto delle rettifiche apportate alle spese predette dal Servizio ispettivo centrale - Controllo A.C.I. - S.I.A.E.;

Ritenuto che le maggiori spese generali vanno calcolate nella misura del 20% dei maggiori costi del personale (art. 20, comma nono, della convenzione);

Visti i riepiloghi dei costi da addebitare allo Stato e alle regioni a statuto ordinario per «rimanenti spese» riportati nell'ultima pagina dell'appendice al documento tecnico 30 agosto 1986 (lettere D1 e D2);

Vista la nota n. 1010 del 30 maggio 1995 con la quale l'ISTAT ha comunicato che, rispetto al 1986, l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale è aumentato del 32,3% nel 1991, del 39,0% nel 1992 e del 45,2% nel 1993;

Visti il decreto ministeriale 8 agosto 1992 ed il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1995 con i quali sono stati disposti i rimborsi delle maggiori spese per l'anno 1987 e per gli anni 1988, 1989 e 1990 e correlativamente sono stati adeguati a tali maggiori spese i compensi annui spettanti all'ente, come previsto dal decimo comma dell'art. 20 della succitata convenzione;

Visti i pareri del Consiglio di Stato, sezione III, n. 1416/86 dell'11 novembre 1986 e n. 466/92 del 5 maggio 1992, espressi, rispettivamente, sulla convenzione e sull'applicazione delle clausole per il rimborso dei maggiori costi del servizio e per l'aggiornamento del compenso annuo;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Decreta:

All'Automobile club d'Italia, ai sensi dell'art. 20, commi 8 e 9, della convenzione approvata con decreto ministeriale 26 novembre 1986 e sulla base degli annessi prospetti di liquidazione, compete il rimborso dei maggiori costi di gestione così determinati:

per l'anno 1991 in L. 9.158.063.390 - di cui L. 1.178.104.395 per spese di personale, L. 235.620.880 per spese generali, L. 6.940.753.200 per «rimanenti spese» e L. 803.584.915 per IVA (prospetto *A*);

per l'anno 1992 in L. 9.836.981.405 - di cui L. 405.193.830 per spese di personale, L. 81.038.765 per spese generali, L. 8.380.476.000 per «rimanenti spese» e L. 970.272.810 per IVA (prospetto *B*);

per l'anno 1993 in L. 11.357.198.870 - di cui L. 433.267.300 per spese di personale, L. 86.653.460 per spese generali, L. 9.712.756.800 per «rimanenti spese» e L. 1.124.521.310 per IVA (prospetto *C*),

per un totale di L. 30.352.243.665 (prospetto *D*), da addebitarsi allo Stato e alle regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto a ciascuno attribuito nel triennio predetto per tasse automobilistiche e abbonamento all'autoradio, secondo quanto previsto dall'art. 21 della convenzione.

L'Automobile club d'Italia, con il rispetto dei criteri d'imputazione innanzi indicati, è autorizzato a trattenere la somma di L. 30.352.243.665 in occasione del primo versamento delle quote di tasse automobilistiche e di abbonamento all'autoradio effettuato agli aventi diritto a norma dell'art. 21, primo comma, della convenzione, posteriormente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A decorrere dal mese successivo a quello in cui avviene l'anzidetta pubblicazione il compenso annuo al quale vanno commisurati i ratei mensili che l'A.C.I. ha diritto a prelevare a proprio favore è elevato, a norma del decimo comma dell'art. 20 della convenzione, da L. 76.481.657.680 a L. 92.720.724.020 (prospetto *E*).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 11 novembre 1995

Il direttore generale: ROXAS

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1995
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 233

95A7904

DECRETO 27 dicembre 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici del pubblico registro automobilistico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopra citati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità. stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato il mancato funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni e per i motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T e dell'I.P.T.:

pubblico registro automobilistico di Viterbo in data 4 settembre 1995 per la ricorrenza della festività del Santo Patrono e in data 9 dicembre 1995 per consentire interventi tecnologici sul sistema informatico;

pubblico registro automobilistico di Imperia in data 16 novembre 1995 per allagamento dei locali;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertato il mancato funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati:

pubblico registro automobilistico di Viterbo nei giorni 4 settembre e 9 dicembre 1995;

pubblico registro automobilistico di Imperia in data 16 novembre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A7867

DECRETO 29 dicembre 1995.

Variazione di inquadramento nella tariffa di vendita al pubblico di marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale, estera su licenza ed estera.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 28 febbraio 1995;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge 13 luglio 1965, n. 825, così come modificato dall'art. 27 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, occorre provvedere, in conformità al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati nazionali, fabbricate su licenza ed estere, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella allegato *A* al decreto ministeriale 16 febbraio 1995 ed alle tabelle allegati *B, C, D* ed *E* al decreto ministeriale 31 dicembre 1992, che fissano le ripartizioni dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalla tabella allegato *A* al decreto ministeriale 16 febbraio 1995 e dalle tabelle allegati *B, C, D* ed *E* al decreto ministeriale 31 dicembre 1992, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati italiane, estere fabbricate su licenza ed estere di provenienza CEE ed extra CEE è variato come segue:

SIGARETTE
(Tabella *A*)
Prodotti nazionali
(Marche italiane)

MS Mild Extra Slim	da L.	215.000	a L.	225.000	il kg conv.le
MS Mild Extra	»	200.000	»	210.000	»
MS Personal	»	200.000	»	210.000	»
MS 100's De Luxe	»	190.000	»	200.000	»
MS International	»	190.000	»	200.000	»
MS International 100's	»	190.000	»	200.000	»
Zenit (ast.)	»	190.000	»	200.000	»
Zenit (cart.)	»	190.000	»	200.000	»
Elite	»	185.000	»	195.000	»
MS Brera	»	180.000	»	190.000	»
MS Club Leggera	»	180.000	»	190.000	»
MS Club Slim	»	180.000	»	190.000	»
MS Italia	»	180.000	»	190.000	»
MS Italia (barattolo da 50)	»	180.000	»	190.000	»
MS Slim	»	180.000	»	190.000	»
Presidente	»	180.000	»	190.000	»
MS Red Italia	»	170.000	»	180.000	»
Stop K.S.	»	170.000	»	180.000	»
Stop K.S. Filtro (ast.)	»	170.000	»	180.000	»
Stop K.S. Filtro (cart.)	»	170.000	»	180.000	»
Colombo K.S. Filtro (ast.)	»	165.000	»	175.000	»
Colombo K.S. Filtro (cart.)	»	165.000	»	175.000	»
Futura	»	165.000	»	175.000	»
Gala	»	165.000	»	175.000	»
Lido	»	165.000	»	175.000	»
Lido Blu	»	165.000	»	175.000	»
Linda (ast.)	»	165.000	»	175.000	»
Linda (cart.)	»	165.000	»	175.000	»
Linda Leggera (ast.)	»	165.000	»	175.000	»
Linda Leggera (cart.)	»	165.000	»	175.000	»
MS (ast. da 10)	»	165.000	»	175.000	»
MS (ast.)	»	165.000	»	175.000	»
MS (cart.)	»	165.000	»	175.000	»
MS Blu (ast.)	»	165.000	»	175.000	»
MS Blu (cart.)	»	165.000	»	175.000	»
MS Extra Lights	»	165.000	»	175.000	»
MS Lights (ast.)	»	165.000	»	175.000	»
MS Lights (cart.)	»	165.000	»	175.000	»
MS Mild (ast. da 10)	»	165.000	»	175.000	»
MS Mild (ast.)	»	165.000	»	175.000	»
MS Mild (cart.)	»	165.000	»	175.000	»
MS Red Box	»	165.000	»	175.000	»
Mundial	»	165.000	»	175.000	»
Mundial (barattolo da 50)	»	165.000	»	175.000	»
Pack K.S. Filtro	»	165.000	»	175.000	»
Bis (ast.)	»	145.000	»	155.000	»
Bis (cart.)	»	145.000	»	155.000	»
Esportazione Lunga	»	145.000	»	155.000	»
Nazionale Leggera	»	145.000	»	155.000	»
Super (con filtro)	»	145.000	»	155.000	»
Super Box	»	145.000	»	155.000	»
Alfa Box	»	135.000	»	145.000	»
Nazionale Box	»	135.000	»	145.000	»
Alfa	»	130.000	»	140.000	»
Alfa Filtro	»	130.000	»	140.000	»
Esportazione	»	130.000	»	140.000	»
Esportazione Filtro	»	130.000	»	140.000	»

N80 Filtro	da L.	130.000	a L.	140.000	il kg conv.le
Nazionali Filtro	»	130.000	»	140.000	»
Nazionali	»	120.000	»	130.000	»
Super (senza filtro)	»	120.000	»	130.000	»

(Marche estere di produzione nazionale)

Marlboro (Filter) (ast.)	da L.	240.000	a L.	250.000	il kg conv.le
Marlboro (Filter) (cart.)	»	240.000	»	250.000	»
Gallant Extra Mild	»	235.000	»	245.000	»
Mercedes (Filtre) (ast.)	»	235.000	»	245.000	»
Muratti Ambassador (Filter) (ast.)	»	235.000	»	245.000	»
Muratti Ambassador (Filter) (cart.)	»	235.000	»	245.000	»
Winston (Filter) (ast.)	»	235.000	»	245.000	»
Winston (Filter) (cart.)	»	235.000	»	245.000	»
Diana K.S. (Filter) (ast.)	»	170.000	»	180.000	»
Diana K.S. (Filter) (cart.)	»	170.000	»	180.000	»
Diana Specially Mild (ast.)	»	170.000	»	180.000	»
Diana Specially Mild (cart.)	»	170.000	»	180.000	»
Diana Ultra Mild (ast.)	»	170.000	»	180.000	»
Diana Ultra Mild (cart.)	»	170.000	»	180.000	»

Prodotti esteri

(Marche estere)

Davidoff Magnum (Filter)	da L.	350.000	a L.	360.000	il kg conv.le
Benson & Hedges Luxury Mild	»	255.000	»	265.000	»
Dunhill International	»	255.000	»	265.000	»
Dunhill International Superior Mild	»	255.000	»	265.000	»
Rothmans International (Filter)	»	255.000	»	265.000	»
St. Moritz Gold Band Menthol (Filter)	»	250.000	»	260.000	»
Benson & Hedges International 100's	»	245.000	»	255.000	»
Benson & Hedges Mild 100's	»	245.000	»	255.000	»
Cartier Vendome Luxury Slim (Filter)	»	245.000	»	255.000	»
Cartier Vendome Ultra Lights	»	245.000	»	255.000	»
Davidoff Classic	»	245.000	»	255.000	»
Davidoff Lights	»	245.000	»	255.000	»
Dunhill (K.S. Filter)	»	245.000	»	255.000	»
Dunhill King Size Super Lights	»	245.000	»	255.000	»
Dunhill Lights	»	245.000	»	255.000	»
Rothmans Luxury Length (Filter Tipped)	»	245.000	»	255.000	»
Marlboro 100's (ast.)	»	242.500	»	252.500	»
Marlboro 100's (cart.)	»	242.500	»	252.500	»
Marlboro Lights 100's (Filter)	»	242.500	»	252.500	»
Silk Cut 100's	»	242.500	»	252.500	»
Silk Cut Slims	»	242.500	»	252.500	»
Barclay K.S.F. (ast.)	»	240.000	»	250.000	»
Barclay Ultra Lights K.S.F.	»	240.000	»	250.000	»
Benson & Hedges (Special Filter)	»	240.000	»	250.000	»
Benson & Hedges Special Mild K.S.F.	»	240.000	»	250.000	»
Camel	»	240.000	»	250.000	»
Camel Extra Lights	»	240.000	»	250.000	»
Camel Filter (ast. da 10)	»	240.000	»	250.000	»
Camel Filter (ast.)	»	240.000	»	250.000	»
Camel Filter (barattolo da 50)	»	240.000	»	250.000	»
Camel Filter (cart.)	»	240.000	»	250.000	»
Camel Filters 100's (ast.)	»	240.000	»	250.000	»
Camel Lights (Filter)	»	240.000	»	250.000	»
Camel Lights (Filter) (ast. da 10)	»	240.000	»	250.000	»
Camel Lights (Filter) (barattolo da 50)	»	240.000	»	250.000	»
Camel Lights 100's (Filter)	»	240.000	»	250.000	»
Camel Mild (Filter)	»	240.000	»	250.000	»
Camel Mild (Filter) (ast. da 10)	»	240.000	»	250.000	»
Capri Leggera Lights	»	240.000	»	250.000	»

Capri Menthol	da L.	240.000	a L.	250.000	il kg conv.le
Capri Superleggera	»	240.000	»	250.000	»
Caprice Leggera Lights	»	240.000	»	250.000	»
Caprice Menthol Leggera Lights	»	240.000	»	250.000	»
Chelsea	»	240.000	»	250.000	»
Cortina Super Slim Ultra Lights	»	240.000	»	250.000	»
Davidoff Lights Slims	»	240.000	»	250.000	»
Fine 120 Lights	»	240.000	»	250.000	»
Fine 120 Virginia Blend (Filter)	»	240.000	»	250.000	»
Gallant 100's	»	240.000	»	250.000	»
Gitanes Blondes	»	240.000	»	250.000	»
Gitanes Blondes Legeres	»	240.000	»	250.000	»
Grant	»	240.000	»	250.000	»
HB 100's	»	240.000	»	250.000	»
John Player Special King Size Filter	»	240.000	»	250.000	»
John Player Special King Size Filter (ast. da 10)	»	240.000	»	250.000	»
John Player Special Super Lights	»	240.000	»	250.000	»
John Player Special Super Lights (ast. da 10)	»	240.000	»	250.000	»
Kent De Luxe 100's	»	240.000	»	250.000	»
Lord Extra	»	240.000	»	250.000	»
Lucky Strike 100's	»	240.000	»	250.000	»
Lucky Strike Lights 100's	»	240.000	»	250.000	»
Marlboro (Filter) Lights 10	»	240.000	»	250.000	»
Marlboro (Filter) (ast. da 10)	»	240.000	»	250.000	»
Marlboro (Filter) (ast. da 20)	»	240.000	»	250.000	»
Marlboro (Filter) (cart.)	»	240.000	»	250.000	»
Marlboro Lights (Filter)	»	240.000	»	250.000	»
Marlboro Lights Menthol	»	240.000	»	250.000	»
Memphis Light 100	»	240.000	»	250.000	»
Men Filter Super Slim	»	240.000	»	250.000	»
Merit Filter 100's	»	240.000	»	250.000	»
Merit Ultra Lights 100's	»	240.000	»	250.000	»
Milde Sorte 100 Filter (ast.)	»	240.000	»	250.000	»
Milde Sorte Ultra Super Slim	»	240.000	»	250.000	»
More 120's (Filter) (ast.)	»	240.000	»	250.000	»
More Menthol 120's (Filter)	»	240.000	»	250.000	»
More Special Mild 120's (Filter)	»	240.000	»	250.000	»
Pall Mall K.S.	»	240.000	»	250.000	»
Perkins (International Size Filter)	»	240.000	»	250.000	»
Philip Morris Super Lights 100's	»	240.000	»	250.000	»
Philip Morris Ultra Lights 100's	»	240.000	»	250.000	»
Prince K.S.F.	»	240.000	»	250.000	»
Ranger Mild Filter 100's (ast.)	»	240.000	»	250.000	»
Rothmans K.S. (Filter Tipped) (ast. da 10)	»	240.000	»	250.000	»
Rothmans K.S. (Filter Tipped) (ast. da 20)	»	240.000	»	250.000	»
Rothmans K.S.F. Special (ast. da 10)	»	240.000	»	250.000	»
Rothmans K.S.F. Special (ast. da 20)	»	240.000	»	250.000	»
Rothmans King Size Filter Ultra Lights	»	240.000	»	250.000	»
Rothmans King Size Lights (ast. da 10)	»	240.000	»	250.000	»
Rothmans King Size Lights (ast. da 20)	»	240.000	»	250.000	»
Rothmans King Size Super Leggera	»	240.000	»	250.000	»
Rothmans Luxury Length Leggera	»	240.000	»	250.000	»
Rothmans Luxury Length Superleggera	»	240.000	»	250.000	»
Rothmans Luxury Length Ultraleggera	»	240.000	»	250.000	»
Rothmans Superslims	»	240.000	»	250.000	»
Santos Dumont 120's	»	240.000	»	250.000	»
Silk Cut Extra-Mild KSF	»	240.000	»	250.000	»
Silk Cut K.S. Filter	»	240.000	»	250.000	»
Silk Cut Ultra Mild	»	240.000	»	250.000	»
St. Moritz King Size Filter	»	240.000	»	250.000	»
St. Moritz King Size Filter Lights	»	240.000	»	250.000	»

Astor (Filter 100's)	da L.	235.000	a L.	245.000	il kg conv.le
Astor Filter	»	235.000	»	245.000	»
Astor Mild K.S.F.	»	235.000	»	245.000	»
Chesterfield K.S.	»	235.000	»	245.000	»
Chesterfield K.S. Filter (ast. da 10)	»	235.000	»	245.000	»
Chesterfield K.S. Filter (ast. da 20)	»	235.000	»	245.000	»
Chesterfield Lights Filter	»	235.000	»	245.000	»
Cortina Lights K.S.F.	»	235.000	»	245.000	»
Cortina Super Ultra Lights K.S.F.	»	235.000	»	245.000	»
Dorchester King Size (Filter)	»	235.000	»	245.000	»
Ernte 23 (Filter)	»	235.000	»	245.000	»
Excellence	»	235.000	»	245.000	»
Fine 100 Slim Lights	»	235.000	»	245.000	»
Fine 100 Slim Super Lights	»	235.000	»	245.000	»
Gallant Extra Mild	»	235.000	»	245.000	»
Gallant Filter (ast.)	»	235.000	»	245.000	»
Gallant Filter (cart.)	»	235.000	»	245.000	»
HB K.S.F. (ast. da 10)	»	235.000	»	245.000	»
HB K.S.F. (ast.)	»	235.000	»	245.000	»
HB K.S.F. (cart.)	»	235.000	»	245.000	»
HB Lights K.S.F.	»	235.000	»	245.000	»
Kent K.S.F. (ast.)	»	235.000	»	245.000	»
Kent K.S.F. (cart.)	»	235.000	»	245.000	»
Kent Lights K.S.F.	»	235.000	»	245.000	»
Kent Ultra Lights King Size Filter	»	235.000	»	245.000	»
Kim Leggera	»	235.000	»	245.000	»
Kim Menthol Leggera	»	235.000	»	245.000	»
Kim Superleggera	»	235.000	»	245.000	»
Kim Ultra Slim Leggera	»	235.000	»	245.000	»
Kim Ultra Slim Superleggera	»	235.000	»	245.000	»
Krone (Filter)	»	235.000	»	245.000	»
L & M Filters	»	235.000	»	245.000	»
Lark Filter	»	235.000	»	245.000	»
Lucky Strike	»	235.000	»	245.000	»
Lucky Strike K.S.F. (ast. da 10)	»	235.000	»	245.000	»
Lucky Strike K.S.F. (ast.)	»	235.000	»	245.000	»
Lucky Strike K.S.F. (cart.)	»	235.000	»	245.000	»
Lucky Strike Lights K.S.F. (ast. da 10)	»	235.000	»	245.000	»
Lucky Strike Lights K.S.F. (ast. da 20)	»	235.000	»	245.000	»
Marvel Filter 100's	»	235.000	»	245.000	»
Memphis 100 International (Filter)	»	235.000	»	245.000	»
Memphis Ultra Lights	»	235.000	»	245.000	»
Mercedes 100's Specially Mild (Filtre)	»	235.000	»	245.000	»
Merit Filter K.S.	»	235.000	»	245.000	»
Merit Filter K.S. 10	»	235.000	»	245.000	»
Merit Ultra Lights King Size (Filter)	»	235.000	»	245.000	»
Merit Uno	»	235.000	»	245.000	»
Milde Sorte Filter (ast.)	»	235.000	»	245.000	»
Milde Sorte Filter (cart.)	»	235.000	»	245.000	»
Milde Sorte Ultra King Size	»	235.000	»	245.000	»
Multifilter Philip Morris 100's (ast.)	»	235.000	»	245.000	»
Multifilter Philip Morris 100's (cart.)	»	235.000	»	245.000	»
Multifilter Philip Morris Extra Lights 100's (ast.)	»	235.000	»	245.000	»
Multifilter Philip Morris Extra Lights 100's (cart.)	»	235.000	»	245.000	»
Multifilter Philip Morris Lights (Leggera) 100's	»	235.000	»	245.000	»
Multifilter Philip Morris Super Lights (Super Leggera) 100's	»	235.000	»	245.000	»
Multifilter Philip Morris Ultra Lights (Ultraleggera) 100's	»	235.000	»	245.000	»
Muratti Ambassador Extra Mild (Filter) (ast.)	»	235.000	»	245.000	»
Muratti Ambassador Extra Mild (Filter) (cart.)	»	235.000	»	245.000	»
Muratti Ambassador Filter (ast.)	»	235.000	»	245.000	»
Muratti Ambassador Filter (cart.)	»	235.000	»	245.000	»
Muratti Ambassador Ultra Mild King Size (Filter)	»	235.000	»	245.000	»

Muratti Ariston Filter	da L.	235.000	a L.	245.000	il kg conv.le
Muratti Super Lights (Super Leggera)	»	235.000	»	245.000	»
North Pole Filter	»	235.000	»	245.000	»
Now Ultra Low Tar (Filter)	»	235.000	»	245.000	»
Parisienne Extra Mild	»	235.000	»	245.000	»
Parisienne Mild	»	235.000	»	245.000	»
Parliament Lights	»	235.000	»	245.000	»
Peer (Golden Super Kings)	»	235.000	»	245.000	»
Peer Export (Filter)	»	235.000	»	245.000	»
Peter Stuyvesant (K.S. Filter) (ast.)	»	235.000	»	245.000	»
Peter Stuyvesant Filter Superlong	»	235.000	»	245.000	»
Peter Stuyvesant Modern Lights	»	235.000	»	245.000	»
Philip Morris Filter Kings	»	235.000	»	245.000	»
Philip Morris Lights (Filter Leggera)	»	235.000	»	245.000	»
Philip Morris Lights Extra (Filter)	»	235.000	»	245.000	»
Philip Morris Super Lights (Filter)	»	235.000	»	245.000	»
Philip Morris Super Lights (Super Leggera) Filter Slim	»	235.000	»	245.000	»
Philip Morris Ultra Lights (Filter)	»	235.000	»	245.000	»
R6 Ultra (Filter)	»	235.000	»	245.000	»
Ranger Filter Mild (ast.)	»	235.000	»	245.000	»
Reemtsma R1 Slim Line Modern Mild (Filter)	»	235.000	»	245.000	»
Reemtsma R1 Ultra Light (Filter)	»	235.000	»	245.000	»
Reemtsma R6 Light (Filter)	»	235.000	»	245.000	»
Ronson King Size Virginia Blend Filter	»	235.000	»	245.000	»
Salem Menthol (Filter)	»	235.000	»	245.000	»
Trend King Size	»	235.000	»	245.000	»
Vantage (Filter)	»	235.000	»	245.000	»
Vantage Ultra Lights	»	235.000	»	245.000	»
Windsor De Luxe	»	235.000	»	245.000	»
Winston Filter (ast.)	»	235.000	»	245.000	»
Winston Filter (cart.)	»	235.000	»	245.000	»
Winston Lights (Filter)	»	235.000	»	245.000	»
Winston Lights 100's (Filter)	»	235.000	»	245.000	»
Winston Super Lights	»	235.000	»	245.000	»
Bastos International Legeres King Size Filtre	»	230.000	»	240.000	»
De Bruine (Filter)	»	230.000	»	240.000	»
Gauloises Blondes (Filter)	»	227.500	»	237.500	»
Gauloises Blondes Legeres (ast. da 10)	»	227.500	»	237.500	»
Gauloises Blondes Legeres (ast. da 20)	»	227.500	»	237.500	»
Gauloises Blondes Super Legeres	»	227.500	»	237.500	»
Ducados Rubio K.S.F.	»	222.500	»	232.500	»
Gitanes Caporal	»	222.500	»	232.500	»
Gitanes Caporal Bout Filtre	»	222.500	»	232.500	»
West 100's	»	205.000	»	215.000	»
West American Blend (ast. da 20)	»	205.000	»	215.000	»
West American Blend (ast. da 25)	»	205.000	»	215.000	»
West Lights 100's	»	205.000	»	215.000	»
West Lights American Blend (ast. da 20)	»	205.000	»	215.000	»
West Lights American Blend (ast. da 25)	»	205.000	»	215.000	»
Gauloises Caporal	»	197.500	»	207.500	»
Gauloises Caporal Filtre	»	197.500	»	207.500	»
Amadis Export	»	185.000	»	195.000	»
Amadis Superfiltre	»	185.000	»	195.000	»

SIGARI E SIGARETTI NATURALI
(Tabella *B*)

Prodotti esteri
(Marche estere)

Sigari:

Davidoff n. 2 (scatola da 25)	da L. 3.500.000	a L.	3.700.000	il kg conv.le	
Davidoff n. 2 (scatola da 5)	» 3.500.000	»	3.700.000	»	
Romeo y Julieta Churchills	da L. 1.960.000 (+ dazio L. 360.000) a L. 3.100.000 (+ dazio L. 500.000) il kg				
Davidoff 2000 (scatola da 25)	da L. 2.500.000	a L.	2.600.000	il kg conv.le	
Davidoff 2000 (scatola da 5)	» 2.500.000	»	2.600.000	»	
Macanudo Baron de Rothschild Cafè	» 2.200.000	»	2.400.000	»	
Cohiba Siglo I	da L. 1.860.000 (+ dazio L. 340.000) a L. 2.200.000 (+ dazio L. 360.000) il kg				
Montecristo n. 4 (scatola da 5)	da L. 1.080.000 (+ dazio L. 200.000) a L. 1.380.000 (+ dazio L. 220.000) il kg				
Partagas Aristocrats	da L. 740.000 (+ dazio L. 140.000) a L. 900.000 (+ dazio L. 140.000) il kg				
La Paz Especiales	da L. 780.000	a L.	840.000	il kg conv.le	
J. Cortes High Class (scatola da 10)	» 760.000	»	780.000	»	
Backgammon Coronas Especiales Clear Havana Blend (scatola da 10)	» 680.000	»	720.000	»	
Willen II Optimum (scatola da 25)	» 600.000	»	660.000	»	
Balmoral Corona de Luxe	» 600.000	»	640.000	»	
Churchill Havana	» 400.000	»	480.000	»	
Churchill Brazil	» 440.000	»	460.000	»	
Henri Wintermans Corona de Luxe (astuccio da 2)	» 400.000	»	440.000	»	
Henri Wintermans Corona de Luxe (scatola da 25)	» 400.000	»	440.000	»	
Apostolado	» 370.000	»	420.000	»	
Ritmeester Ones	» 380.000	»	400.000	»	
Vasco da Gama Brasil	» 320.000	»	350.000	»	
Balmoral Corona Ideales	» 300.000	»	320.000	»	
San Luis Rey Half Coronas	» 300.000	»	320.000	»	
La Paz Corona Superiores	» 280.000	»	300.000	»	
Henri Wintermans Excellentes	» 260.000	»	280.000	»	
Balmoral Overland	» 260.000	»	270.000	»	
La Paz Wilde Corona	» 230.000	»	250.000	»	
Brasil Dannemann Puros	» 184.000	»	200.000	»	
Sumatra Dannemann Puros	» 184.000	»	200.000	»	
Corps Diplomatique	» 176.000	»	182.000	»	
La Paz Wilde Havana	» 136.000	»	146.000	»	
Willen II Wilde Havana	» 136.000	»	146.000	»	
Agio Wilde Havanas	» 132.000	»	140.000	»	
Che	» 132.000	»	140.000	»	
Mercator Jupiter	» 136.000	»	140.000	»	
Mercator Jupiter Mild	» 136.000	»	140.000	»	
Neos Lights	» 134.000	»	140.000	»	

Sigaretti:

Davidoff Long Panatellas	da L. 1.020.000	a L.	1.080.000	il kg conv.le
Davidoff Demi Tasse	» 680.000	»	740.000	»
Davidoff Long Cigarillos	» 470.000	»	520.000	»
Dannemann Brasil Lonja	» 300.000	»	360.000	»
Dannemann Sumatra Lonja	» 300.000	»	360.000	»
Dannemann Sumatra Menor	» 300.000	»	360.000	»
Dunhill Miniatures	» 310.000	»	360.000	»
Davidoff Mini Cigarillos	» 310.000	»	340.000	»
Davidoff Mini Cigarillos Light	» 310.000	»	340.000	»
Montecristo Mini	» 280.000	»	300.000	»
Clubmaster Brasil n. 244	» 240.000	»	260.000	»
Henri Wintermans Wilde Havana	» 240.000	»	260.000	»

San Luis Rey Mini Cigarillos	da L.	240.000	a L.	260.000	il kg conv.le
J. Cortes Havane	»	230.000	»	240.000	»
Swing	»	220.000	»	240.000	»
Christian of Denmark	»	196.000	»	220.000	»
Nobel Petit	»	196.000	»	220.000	»
Nobel Petit Light	»	196.000	»	220.000	»
Willem II Fino	»	198.000	»	220.000	»
J. Cortes Mini (scatola da 10)	»	200.000	»	210.000	»
La Paz Wilde Cigarillos Brazil Type	»	194.000	»	210.000	»
La Paz Wilde Cigarillos	»	184.000	»	198.000	»
Agio Filter Tip	»	176.000	»	188.000	»
Agio Junior Tip	»	176.000	»	188.000	»
Agio Light Tip	»	176.000	»	188.000	»
Agio Mehari's	»	176.000	»	188.000	»
Agio Mehari's Mild and Light	»	176.000	»	188.000	»
Agio Wilde Cigarillos	»	180.000	»	188.000	»
Cafe Creme Tip	»	176.000	»	188.000	»
Che Cigarillos	»	176.000	»	188.000	»
Che Cigarillos Mild	»	176.000	»	188.000	»
Sumatra Dannemann Speciale	»	160.000	»	180.000	»
Dannemann Especiais Brasil	»	144.000	»	172.000	»
Cafe Creme	»	156.000	»	160.000	»
Cafe Creme Mild	»	156.000	»	160.000	»
La Paz Mini Wilde	»	148.000	»	160.000	»
Bachschmidt Puros n. 2 Sumatra	»	148.000	»	158.000	»
Clubmaster Sumatra n. 141	»	154.000	»	158.000	»
Willem II Primo	»	148.000	»	158.000	»
Willem II Primo Mild Brasil	»	148.000	»	158.000	»
Panter Bijou	»	148.000	»	156.000	»
Willem II Java	»	146.000	»	156.000	»
Pablo Cigarillos	»	138.000	»	150.000	»
Panter Lights	»	136.000	»	144.000	»
Panter Mignon Light	»	136.000	»	144.000	»
Panter Sprint	»	136.000	»	144.000	»
Panter Tango Mini	»	136.000	»	144.000	»
Willem II Petitos Mild	»	128.000	»	144.000	»
Henri Wintermans Mini Havana	»	128.000	»	140.000	»
Willem II Java Mini	»	132.000	»	140.000	»
Agio Mini Mehari's	»	128.000	»	136.000	»
Agio Mini Mehari's Brasil	»	128.000	»	136.000	»
Agio Mini Mehari's Mild and Light	»	128.000	»	136.000	»
Cafè Creme Mini	»	128.000	»	136.000	»
Cafè Creme Mini Mild	»	128.000	»	136.000	»
Mercator Mini	»	128.000	»	136.000	»
Mini Che	»	128.000	»	136.000	»

SIGARI E SIGARETTI ALTRI

(Tabella C)

Prodotti nazionali

(Marche italiane)

Sigari:

Cavour	da L.	400.000	a L.	450.000	il kg conv.le

Sigaretti:

Branca	da L.	320.000	a L.	330.000	il kg conv.le

Prodotti esteri

(Marche estere)

Sigari:

Villiger Kiel Mild	da L.	240.000	a L.	260.000	il kg conv.le
Rillos	»	144.000	»	156.000	il kg conv.le

TABACCO DA FUMO

(Tabella *D)*

Prodotti nazionali

(Marche italiane)

Per pipa:

Personal Pipe Brenta (20 buste)	da L.	140.000	a L.	185.000	il kg conv.le
Personal Pipe Latakia (20 buste)	»	140.000	»	185.000	»
Golf (20 buste)	»	140.000	»	146.000	»

Prodotti esteri

(Marche estere)

Per sigarette:

Cutters Choice (25 buste)	da L.	160.000	a L.	170.000	il kg conv.le
Old Holborn (20 buste)	»	160.000	»	164.000	»
Old Holborn Extra Mild (20 buste)	»	160.000	»	164.000	»
Drum (100 buste)	»	145.000	»	155.000	»
Drum (25 buste)	»	145.000	»	155.000	»
Drum Excellent Milde Shag (25 buste)	»	145.000	»	155.000	»
Drum Extra Light (100 buste)	»	145.000	»	155.000	»
Drum Extra Light (25 buste)	»	145.000	»	155.000	»
Golden Virginia (25 buste)	»	145.000	»	155.000	»
Samson (25 buste)	»	145.000	»	155.000	»
Samson Extra Mild (100 buste)	»	145.000	»	155.000	»
Samson Extra Mild (25 buste)	»	145.000	»	155.000	»
Samson Milde Shag (25 buste)	»	145.000	»	155.000	»
Van Nelle Half Zware Shag (25 buste)	»	145.000	»	155.000	»
Van Nelle Mild Shag (100 buste)	»	145.000	»	155.000	»
Van Nelle Mild Shag (25 buste)	»	145.000	»	155.000	»
Bison Halfzware (25 buste)	»	135.000	»	145.000	»
Casablanca (25 buste)	»	135.000	»	145.000	»
Manila Extra Mild (25 buste)	»	135.000	»	145.000	»
Manila Mild (25 buste)	»	135.000	»	145.000	»
The Turner Halfzware Shag (200 buste)	»	135.000	»	145.000	»
The Turner Halfzware Shag (25 buste)	»	135.000	»	145.000	»
The Turner Milde Lichte Shag (25 buste)	»	135.000	»	145.000	»
Brookfield Mild American Blend (200 buste)	»	120.000	»	125.000	»
Brookfield Mild American Blend (5 barattoli)	»	120.000	»	125.000	»
Tilbury American Blend (25 buste)	»	120.000	»	125.000	»

Per pipa:

Davidoff Scottish Mixture (20 scatole)	da L.	450.000	a L.	480.000	il kg conv.le
Three Nuns (20 scatole)	»	450.000	»	460.000	»
W. O. Larsen's Classic (10 scatole)	»	370.000	»	400.000	»
W. O. Larsen's Old Fashioned (10 scatole)	»	370.000	»	400.000	»
Dunhill Aromatic (20 scatole)	»	292.000	»	310.000	»
Dunhill Black Aromatic (20 scatole)	»	292.000	»	310.000	»
Dunhill Mild Tobacco (20 scatole)	»	292.000	»	310.000	»
Dunhill Ready Rubbed (20 scatole)	»	292.000	»	310.000	»
Dunhill Ultra Mild (20 scatole)	»	292.000	»	310.000	»
Dunhill Early Morning Pipe (20 scatole)	»	292.000	»	305.000	»
Dunhill London Mixture (20 scatole)	»	292.000	»	305.000	»
Dunhill My Mixture 965 (20 scatole)	»	292.000	»	305.000	»

Dunhill Night Cap (20 scatole)	da L.	292.000	a L.	305.000	il kg conv.le
Dunhill Standard Mixture Medium (20 scatole)	»	292.000	»	305.000	»
Dunhill Standard Mixture Mild (20 scatole)	»	292.000	»	305.000	»
Four Square London Mixture (20 scatole)	»	280.000	»	300.000	»
Benson & Hedges Mellow Mixture (20 scatole)	»	264.000	»	280.000	»
Caledonian Grand Reserve (20 barattoli)	»	260.000	»	280.000	»
Erinmore Mild And Mellow Murrays (20 buste)	»	230.000	»	276.000	»
The Balkan Sobranie n. 759 (20 buste)	»	260.000	»	270.000	»
The Balkan Sobranie Smoking Mixture (20 buste)	»	260.000	»	270.000	»
The Balkan Sobranie Smoking Mixture (5 barattoli)	»	260.000	»	270.000	»
Savinelli Black Cavendish Mister G. (20 scatole)	»	250.000	»	260.000	»
Savinelli Cavendish Punto Oro (20 scatole)	»	250.000	»	260.000	»
Savinelli English Mixture Mild in Taste (20 scatole)	»	250.000	»	260.000	»
Savinelli Extra Mild in Taste (20 scatole)	»	250.000	»	260.000	»
Savinelli Light Aroma (20 scatole)	»	250.000	»	260.000	»
Erinmore Mixture Murrays (20 scatole)	»	236.000	»	248.000	»
Amphora Cesare Borgia (20 buste)	»	224.000	»	240.000	»
King Charles Smoking Mixture (20 scatole)	»	220.000	»	240.000	»
Flying Dutchman Aromatic (20 buste)	»	224.000	»	228.000	»
Indian Summer (20 buste)	»	200.000	»	224.000	»
Thomas Radford Sunday's Fantasy (20 scatole)	»	210.000	»	220.000	»
John Sinclair Aromatic (20 buste)	»	166.000	»	210.000	»
Park Lane No. 7 Aromatic Mixture (Cool & Mild) (20 buste)	»	182.000	»	204.000	»
Amphora Brasil (20 buste)	»	182.000	»	198.000	»
Clan Light Aromatic (20 buste)	»	160.000	»	198.000	»
Danske Club Black Luxury (20 buste)	»	174.000	»	198.000	»
Danske Club Cherry Mild (20 buste)	»	174.000	»	198.000	»
Troost Black Cavendish (20 buste)	»	174.000	»	198.000	»
Troost Ultra Mild Cavendish (20 buste)	»	174.000	»	198.000	»
Amphora Malt Whisky (20 buste)	»	178.000	»	194.000	»
Borkum Riff Black Cavendish (20 buste)	»	178.000	»	194.000	»
Borkum Riff Cherry Cavendish (20 buste)	»	178.000	»	194.000	»
Borkum Riff Ultralight (20 buste)	»	178.000	»	194.000	»
Amphora Ultra Light (20 buste)	»	178.000	»	190.000	»
Troost Aromatic Cavendish (20 buste)	»	164.000	»	190.000	»
Captain Black (20 buste)	»	180.000	»	188.000	»
Borkum Riff Champagne (20 buste)	»	170.000	»	186.000	»
Borkum Riff Sweet Rum (20 buste)	»	170.000	»	186.000	»
Borkum Riff Wiskey (20 buste)	»	170.000	»	186.000	»
Mac Baren Black Ambrosia (Aromatic) (20 buste)	»	172.000	»	184.000	»
Sail Aromatic Cavendish (20 buste)	»	164.000	»	184.000	»
Park Lane n. 7 (20 buste)	»	172.000	»	182.000	»
Half and Half (20 buste)	»	168.000	»	180.000	»
Kentucky Bird (20 buste)	»	168.000	»	180.000	»
Mac Baren Golden Blend (20 buste)	»	168.000	»	180.000	»
Mac Baren Mixture (20 buste)	»	168.000	»	180.000	»
Mac Baren Mixture Light (20 buste)	»	168.000	»	180.000	»
Orlik Club (20 buste)	»	170.000	»	180.000	»
Amphora Golden Cavendish (20 buste)	»	166.000	»	178.000	»
Amphora Ultra Mild (20 buste)	»	166.000	»	178.000	»
Amphora Black Cavendish (20 buste)	»	166.000	»	176.000	»
Neptune (20 buste)	»	168.000	»	176.000	»
Egberts 44 (20 buste)	»	166.000	»	174.000	»
Amphora Full Aroma (20 buste)	»	160.000	»	170.000	»
Amphora Mild Aroma (20 buste)	»	160.000	»	170.000	»
Amphora Regular (20 buste)	»	160.000	»	170.000	»
Amphora Rich Aroma (20 buste)	»	160.000	»	170.000	»
Clan Aromatic (20 buste)	»	160.000	»	170.000	»
Holger Danske Black and Bourbon (Luxury Blend) (20 buste)	»	160.000	»	170.000	»

Schippers Tabak Speciaal (20 buste)	da L. 160.000	a L. 170.000	il kg conv.le
Skandinavik Light (20 buste)	» 160.000	» 170.000	»
Skandinavik Mildly Aromatic (20 buste)	» 160.000	» 170.000	»
Skandinavik Mixture (20 buste)	» 160.000	» 170.000	»
Skandinavik Regular (20 buste)	» 160.000	» 170.000	»
Skandinavik Royal (20 buste)	» 160.000	» 170.000	»
Sweet Dublin Irish Whiskey (20 buste)	» 160.000	» 170.000	»
Adventure (20 buste)	» 156.000	» 166.000	»
Brookfield Mild Pipe Tobacco (20 buste)	» 130.000	» 140.000	»

TABACCO DA FIUTO E DA MASTICARE
(Tabella *E*)
Prodotti esteri
(Marche estere)

Tabacco da fiuto:

Ozona President Snuff (10 scatole)	da L. 300.000	a L. 340.000	il kg conv.le
Ozona Snuff (Menthol) (10 scatole)	» 260.000	» 300.000	»
Gawith Apricot Snuff (5 scatole)	» 190.000	» 220.000	»
Gletscher Prise Snuff (5 scatole)	» 180.000	» 200.000	»

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1995

Il Ministro: FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 144

96A7905

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 dicembre 1995.

Modificazione alle caratteristiche tecniche della «Licenza comunitaria» D.G.M. 138.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1995 «Licenza comunitaria» D.G.M. 138, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 23 novembre 1995, parte I;

Ravvisata la necessità di non utilizzare le scorte già in uso del predetto modello;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 16 novembre 1995 «Licenza comunitaria» D.G.M. 138 è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1995

Il direttore generale: BERRUTI

95A7804

DECRETO 21 dicembre 1995.

Modificazione alle caratteristiche tecniche della «Licenza comunitaria» D.G.M. 139.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1995 «Licenza comunitaria» D.G.M. 139, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 23 novembre 1995, parte I;

Ravvisata la necessità di non utilizzare le scorte già in uso del predetto modello;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 16 novembre 1995 «Licenza comunitaria» D.G.M. 139 è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1995

Il direttore generale: BERRUTI

95A7805

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 settembre 1995.

Modificazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1972, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bianco Vergine Valdichiana» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989 e il decreto ministeriale 2 agosto 1993 con i quali è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata in questione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione sopra citato, relativamente alla modifica della piattaforma ampelografica, del titolo alcolometrico volumico complessivo minimo delle uve e dell'estratto secco netto minimo;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana» formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 28 agosto 1995;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare di produzione sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana», in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1972, e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989 e decreto ministeriale 2 agosto 1993 è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, i vini a denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a sei anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti aventi una base ampelografica difforme da quella prevista dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, purché detti vigneti risultino iscritti all'albo dei vigneti del vino D.O.C. «Bianco Vergine Valdichiana», di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, alla data del 1° settembre 1993.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «BIANCO VERGINE VALDICHIANA».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

trebbiano toscano, dal 60 all'80%;

altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati rispettivamente per le provincie di Arezzo e Siena, per la restante parte, purché ciascun vitigno preso singolarmente non superi il 10%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana» devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in parte il territorio amministrativo dei comuni di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano, Lucignano, Marciano, Monte San Savino e Civitella in Val di Chiana in provincia di Arezzo e Sinalunga, Torrita di Siena, Chiusi, Montepulciano in provincia di Siena.

Tale zona è così delimitata:

in prossimità di Arezzo, in località La Mossa, al km 145 della strada statale n. 71, ha inizio la delimitazione del territorio del vino «Bianco Vergine Valdichiana». Da questo punto procede verso sud seguendo la suddetta statale e, dopo aver superato la confluenza (quota 281) con la strada statale n. 75 per le località Olmo, Pieve a Quarto, Policiano, raggiunge Rigutino. Da Rigutino, verso nord-est, segue la strada per Pieve di Rigutino, quindi attraverso una mulattiera, passa per podere Rigutinelli, podere Sartiano, podere La Torre, quindi verso Villa Rada, quote 480, 526, poggio Sorbino, quote 430, 365 (Il Castello), giunge a Cozzano. Da Cozzano prosegue attraverso una rotabile prima ed una carreggiabile poi verso villa Apparita, quota 470 e Mammi. Da Mammi la linea di delimitazione prosegue attraverso una mulattiera fino a villa Ranco, da dove attraverso una rotabile, passa per Il Cenolo, quota 534 e si immette in una mulattiera che conduce a Santa Margherita.

Da Santa Margherita (quota 295) passa per la mulattiera che conduce a colle Secco, quindi a Santa Cristina, Taragnano, Caprile, Le Capanne, La Badiola, Il Toppo e Santo Stefano Da Santo Stefano la delimitazione si dirige verso sud e, per quota 307, raggiunge, attraverso una carreggiabile, Pieve di Chio, Petreto, quota 314, casa Materna, quota 296, quota 285 ed Orzale Da Orzale prosegue attraverso una mulattiera per Il Toppo, Pergognano, quote 299, 440, 576, 549, 581, 516, 459, 396 e 357, costeggia il fosso di Rostonchia fino a quota 309. Da qui prosegue per quota 332 e, attraverso una mulattiera, raggiunge Il Moro, villa di Pozzo, quote 501 e 523, monte Le Civitelle, quote 537, 496 e 449. Da quota 449 prosegue prima per una carrareccia e poi per una mulattiera e, passando vicino a quota 331, si immette nella carreggiabile di Quarantola e la discende fino a San Pietro. Da qui prosegue attraverso quota 382 per Ceglìolo, quote 327, 386, 433 e 422, case Bocina, quote 441 e 439. I Cappuccini e quota 553 Da quota 553 si immette sulla carreggiabile che conduce per Maestà del Pianello, alla strada provinciale per Cortona.

La linea di delimitazione segue detta provinciale fino al bivio del Torreone, quindi se ne distacca e per quote 565 e 510, attraverso una carreggiabile, giunge a Teccognano, quindi per quote 359 e 438, attraverso una mulattiera, giunge a Volpaia, prosegue per la stessa mulattiera fino al mulino a vento, quindi per quote 362 e 502 giunge a Bulciana di Sotto da questo vocabolo, la delimitazione si immette nel rio del Bagno e per quota 330 giunge alla confluenza di detto rio con il fosso del Trebbio e risale per quest'ultimo fino al podere Le Bruciate, quindi per una mulattiera raggiunge Gagliana, quota 542, casa Montanare quota 518 ed incontra la strada provinciale Cortona-Umbertide, che segue fino al ponte sul torrente Esse.

Da qui si sovrappone ai confini fra la provincia di Arezzo e quella di Perugia e li segue, attraverso la località Borghetto Ferretto, fino al podere Marella. Dal Podere Marella segue il confine provinciale fra Siena e Perugia, in direzione sud-ovest, fino all'incrocio del confine suddetto con la strada che da Castiglion del Lago conduce ad Acquaviva, segue questa strada in direzione del podere Sant'Adele e prima di raggiungere quest'ultimo, sul ponte (quota 251) che attraversa il canale maestro della Chiana, si sovrappone alla sponda destra di questo fino alla località La Casetta (quota 250), di qui piega verso sud-ovest lungo la scarpata della Colmatella fino a raggiungere, a quota 251, la strada interpoderale della Colmata del Lago II che segue verso sud sino ad incrociare il confine comunale tra Chiusi e Montepulciano, segue quindi il limite di confine verso est sino a raggiungere il torrente Parce, risale il medesimo fino ad incrociare la strada che, in direzione nord-ovest, raggiunge il confine provinciale, in prossimità della chiesa della Madonna del Popolino

La linea di delimitazione segue quindi il confine provinciale verso sud fino ad incrociare la strada che conduce a Porto, in prossimità del podere Passo alle Querce, quindi prosegue verso ovest, lungo la strada suddetta fino ad incontrare la ferrovia Chiusi-Siena. Segue verso nord-ovest la linea ferroviaria suddetta, passando per la stazione di Montepulciano, di Piano, fino al sottopassaggio delle Caselle (quota 267); da qui la delimitazione si riporta sulla strada che conduce da Torrita di Siena a Sinalunga, sino al ponte sul fosso Doccia (quota 268).

Da questo punto prosegue verso est seguendo il suddetto fosso Doccia fino alla confluenza di questi con il torrente Foenna, quindi segue il torrente Foenna sino al ponte Nero (quota 257) sulla provinciale Bettole-Torrita di Siena, proseguendo per detta provinciale verso nord, fino a Case Nuove, passando per Bettolle e casa Marchi. Da Case Nuove raggiunge la stazione di Foiano, passando per la strada che tocca la quota 253, seguendo poi la ferrovia fino a Porti (quota 258) Prosegue per la strada comunale, raggiunge la stazione di Monte San Savino e, seguendo la ferrovia, si arriva al bivio con la strada che da Civitella porta ad Alberolo (quota 284). Da quota 284, seguendo sempre la stessa strada si passa per Doma, Cagiolo, Madonna di Mercatale, Malfiano, casa Lota, podere Gratene fino a Colmo sulla strada statale n. 69, Arezzo-Montevarchi. La linea di delimitazione segue la strada statale n. 69, passa per Indicatore e, da qui, si sposta sulla provinciale per Chiani, San Giuliano, ponte alla Nave, quote 246 e 250, Le Fosse e casa Bagnaia, fino a raggiungere il km 145 della strada statale n. 71, punto di partenza della delimitazione.

All'interno di tale delimitazione viene esclusa dalla zona di produzione l'area delimitata come appresso

a nord, partendo dal podere La Fornace in prossimità del canale maestro della Chiana, la linea di delimitazione discende verso sud lungo la strada che, passando per c lo idraulico (quota 245), e podere di Montagnano, raggiunge quota 246 in prossimità del podere Viallesi. Da quota 246 prosegue verso sud fino a raggiungere rio del Basso, quindi, in direzione ovest, prende la strada verso Cesa e prima di raggiungere il centro abitato devia verso sud lungo la strada che, incrociando il rio della Pescaia (quota 248), prosegue fino al podere del Terchio, da dove,

in direzione sud-ovest, raggiunge, lungo la strada, la località Le Sei Vie in prossimità del km 12 della strada statale n. 357, e prosegue, su detta statale, in direzione sud, fino in prossimità del km 16 (quota 251).

Da qui, verso est, per il rio Quaranta, raggiunge il rio della Fossetta, che discende in direzione sud, fino ad incrociare il torrente Esse (in prossimità della quota 255) e, quindi, lungo il corso d'acqua che attraversa la località Colmata, raggiunge in direzione sud-est il canale maestro della Chiana a quota 246. Da quota 246 prosegue verso sud-est lungo il canale maestro della Chiana fino al podere La Croce, quota 253, quindi verso sud-est lungo la strada che porta a Valiano e, prima di giungere a quota 260, prende la strada che, in direzione nord, passa per il podere Santa Giuseppina proseguendo per la medesima (quote 251, 250, 253 e 251) fino in prossimità del ponte di Cignano e proseguendo sul Reglia allacciante di destra, risale verso nord fino ad arrivare a quota 252, in prossimità del Vuotabotte dello Strozzo. Prende quindi la strada che passa per quota 251, costeggia i Pratoni fino al podere Fonti (quota 244), piega verso nord-ovest fino a raggiungere il ponte del Rondò, quindi seguendo il canale Montecchio prosegue verso nord fino a quota 244, piega verso est lungo la strada che conduce il podere Cesaroni Venanzi, e poi verso nord lungo la via che porta alla località Ginestra, passando per le quote 249, 246 e 247, questa ultima sulla strada per Manciano. Prosegue quindi verso ovest e prima di raggiungere il canale Maestro piega verso nord, lungo la via di mezzo, passando per le quote 243, 244, 245 e 244.

Da quota 244 la linea di delimitazione prosegue in direzione nord attraverso le quote 243 e 245 e, lungo la strada che costeggia il podere Selva ed il podere Giannini, prosegue fino a quota 243. Superata la quota 243, raggiunge, seguendo la strada, il canale maestro della Chiana, che attraversa all'altezza del podere La Fornace per ricongiungersi al punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Bianco Vergine Valdichiana» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità e di pregio.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni di giacitura ed orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle, particolarmente umidi.

I sesti di impianto, che per i nuovi impianti e reimpianti dovranno prevedere almeno 2.500 ceppi per ettaro, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a valorizzare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Bianco Vergine Valdichiana» non deve essere superiore a quintali 110 per ettaro di coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro della coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite e comunque non deve essere superiore a kg 6 per ceppo.

La regione Toscana annualmente prima della vendemmia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, può fissare una produzione massima per ettaro avente diritto alla denominazione di origine inferiore a quella stabilita dal presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Bianco Vergine Valdichiana» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo naturale del 9,5%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di spumantizzazione devono essere effettuate nella zona delimitata al precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona di produzione.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Nella vinificazione, che deve avvenire come d'uso in assenza delle vinacce, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Per le eventuali operazioni di arricchimento, deve essere utilizzato unicamente mosto concentrato rettificato.

Il vino «Bianco Vergine Valdichiana» non può essere immesso al consumo prima del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino «Bianco Vergine Valdichiana» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino, anche con riflessi verdognoli;

odore: neutro, caratteristico, ricco di delicato e gradevole profumo;

sapore: asciutto, con lieve retrogusto di mandorla amara;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

La tipologia spumante, oltre a rispettare le normative vigenti in materia, dovrà avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11%.

È prevista inoltre l'estensione della denominazione di origine controllata anche al vino frizzante naturale il quale dovrà avere le identiche caratteristiche del vino bianco tranquillo con l'aggiunta al sapore della dizione: o leggermente amabile.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, con proprio decreto, di modificare in annate eccezionalmente sfavorevoli, i limiti previsti per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi riserva, superiore, extra, fine, scelto e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.

95A7850

DECRETO 22 novembre 1995.

Superamento dei limiti di produzione massima delle uve ottenute nella vendemmia 1995 previsti nei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve», «Colli della Toscana centrale», «Maremma toscana», «Val di Magra», «Toscano» o «Toscana» prodotti nella regione Toscana.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977, contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983, contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della regione Toscana;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994;

Visto il proprio decreto 9 ottobre 1995, con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Alta Valle della Greve», «Colli della Toscana centrale», «Maremma toscana», «Val di Magra», «Toscano» o «Toscana» ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

Tenuto conto delle istanze, successivamente presentate dagli interessati, intese ad ottenere la modifica dell'art. 4 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica sopra indicati, limitatamente alla parte concernente la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per l'ottenimento dei vini predetti;

Considerato che i valori corrispondenti di produzione massima delle uve specificamente riportati in ciascun disciplinare di produzione risultano essere notevolmente inferiori alle produzioni massime ottenibili e generalmente prossimi ai valori medi delle produzioni stesse;

Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ha ritenuto opportuno aumentare i limiti riportati nei rispettivi disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica in precedenza indicati di una quantità corrispondente, in media al 20% dei predetti valori;

Visto il parere favorevole all'accoglimento delle richieste di modifica sopra indicate espresso dal predetto Comitato, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 4 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica sopra indicati in conformità del citato parere del predetto Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

I limiti della produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, previsti dall'art. 4 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve», «Colli della Toscana centrale», «Maremma toscana», «Val di Magra», «Toscano» o «Toscana», approvati con decreto dirigenziale 9 ottobre 1995, sono sostituiti, limitatamente alla vendemmia 1995, dai corrispondenti nuovi limiti riportati negli allegati annessi *A, B, C, D, E* che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
«ALTA VALLE DELLA GREVE»

Art. 4.

(Omissis).

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve» rosso, rosato e novello a tonnellate 12; per i vini ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve» bianchi a tonnellate 15.

(Omissis).

ANNESSO *B*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
«COLLI DELLA TOSCANA CENTRALE»

Art. 4.

(Omissis).

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltùra specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso, rosato e novello; a tonnellate 17 per la tipologia bianco, anche frizzante.

(Omissis).

ANNESSO *C*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
«MAREMMA TOSCANA»

Art. 4.

(Omissis).

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Maremma Toscana», accompagnata o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 16 per le tipologie rosso, rosato e novello; a tonnellate 17 per la tipologia bianco, anche frizzante.

(Omissis).

ANNESSO *D*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «VAL DI MAGRA»

Art. 4.

(Omissis).

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Val di Magra» bianco, rosso e rosato a tonnellate 12.

(Omissis).

ANNESSO *E*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
«TOSCANO» O «TOSCANA»

Art. 4.

(Omissis).

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 16,5 per le tipologie rosso, rosato, frizzante e novello; a tonnellate 17,5 per la tipologia bianco.

(Omissis).

95A7849

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 28 novembre 1995.

Riconoscimento di titoli di studio estero quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso 45/A - lingua straniera: tedesco.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Dirks Annelotte e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo tedesco «Wissenschaftliche Prüfungsamt für das Lehramt an Realschulen» viene rilasciato dopo un corso di laurea della durata di tre anni dall'Università di Munster;

Considerato che la sig.ra Dirks Annelotte ha conseguito il titolo «Zweite Staatsprufüng für das Lehramt an der Realschule» e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di I grado italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata, in data 31 luglio 1995 dal console generale d'Italia in Colonia che certifica la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dall'attestato rilasciato dal preside del secondo istituto magistrale statale di Catanzaro Lido;

Considerato che il riconoscimento richiesto verte sull'insegnamento della lingua madre della migrante;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 18 ottobre 1995;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania dalla sig.ra Dirks Annelotte nata a Dusseldorf (RFG) il 4 maggio 1947 e inerenti la formazione professionale

di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco.

Roma, 28 novembre 1995

Il direttore generale: D'AMORE

95A7749

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 dicembre 1995.

Determinazione della nuova misura dell'assegno mensile di incollocabilità.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, il quale prevede che l'importo dell'assegno di incollocabilità di cui al sopra citato art. 180 può essere rideterminato solo in aumento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale dell'A.N.M.I.L., ora sostituito dal consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. in riferimento alla legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni;

Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che prevede, tra l'altro, la riliquidazione con cadenza annuale delle prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'I.N.A.I.L.;

Vista la delibera n. 1140 del consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L ,adottata, ai sensi dell'art. 1-*decies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, il 26 settembre 1995, con cui si propone il nuovo importo mensile dell'assegno di incollocabilità dal 1° luglio 1995;

Considerato che la misura proposta è stata determinata sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 1993 e il 1994 e registrata dall'I.S.T.A.T.;

Ritenuto di condividere il criterio seguito dall'I.N.A.I.L. per la determinazione della nuova misura dell'assegno di incollocabilità;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1994;

Decreta:

Con effetto dal 1° luglio 1995, l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità di cui in premessa è stabilito in L. 319.850.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1995

Il Ministro: TREU

95A7803

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1995.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento recante disposizioni concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica relative ad operazioni di vendita e sottoscrizione di valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché disposizioni sul procedimento di offerta di vendita o di sottoscrizione dei valori mobiliari indicati all'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con delibera n. 6430 del 26 agosto 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. (Deliberazione n. 9653).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il proprio regolamento recante disposizioni concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica relative ad operazioni di vendita o di sottoscrizione di valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché disposizioni sul procedimento di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione dei valori mobiliari indicati all'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con delibera n. 6430 del 26 agosto 1992, pubblicata nel supplemento ordinario n. 108 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 208 del 4 settembre 1992, come modificato con delibera n. 8085 del 26 maggio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 126 del 1° giugno 1994 e con delibera n. 8288 del 25 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 184 dell'8 agosto 1994;

Ritenuto opportuno apportare modificazioni ed integrazioni al suddetto regolamento al fine di consentire, relativamente ai prospetti informativi concernenti l'offerta di quote di fondi comuni di investimento mobiliare di tipo aperto, la pubblicazione di un unico prospetto afferente più fondi gestiti da una medesima società, laddove per gli stessi sia stato approvato un regolamento di gestione unico;

Delibera:

Il regolamento recante disposizioni concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica relative ad operazioni di vendita o di sottoscrizione di valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché disposizioni sul procedimento di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione dei valori mobiliari indicati all'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con delibera n. 6430 del 26 agosto 1992 e modificato con delibera n. 8085 del 26 maggio 1994 e con delibera n. 8288 del 25 luglio 1994, è modificato ed integrato come segue:

La prima nota di commento allo schema di prospetto informativo n. 11, relativo all'offerta al pubblico di quote di fondi comuni di investimento mobiliare di tipo aperto, è sostituita come segue:

«(*) Nell'ipotesi in cui per più fondi sia stato approvato un regolamento di gestione unico è consentita la predisposizione di un unico prospetto informativo, nel quale risultino comunque distintamente evidenziate le specificità di ciascun fondo. A tal fine, i dati e le notizie caratterizzanti i singoli fondi possono essere riportati all'interno di apposito allegato al prospetto informativo.

Nella suddetta ipotesi, nonché nei casi di intervento, in qualità di proponente, di soggetto diverso dalla società di gestione, ovvero nei casi di offerta di quote con abbinati altri «prodotti» o «servizi», ovvero ancora nei casi di offerta di quote di fondi di diritto estero di cui al decreto legislativo n. 86/1992, lo schema di prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.».

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Le disposizioni contenute nella presente delibera entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 18 dicembre 1995

Il presidente: BERLANDA

95A7872

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1995.

Approvazione della delibera del consiglio di amministrazione della Monte titoli S.p.a. concernente la determinazione, per l'anno 1995, della misura percentuale dell'importo della retrocessione ai depositari delle commissioni percepite dalla stessa Monte titoli S.p.a. per il servizio titoli. (Deliberazione n. 9654).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte titoli S.p.a. e approvato con delibera n. 2724 del 18 febbraio 1987 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la lettera del 9 novembre 1995 con la quale la Monte titoli S.p.a. ha comunicato che nella seduta del 25 ottobre 1995 il consiglio di amministrazione della società ha deliberato di determinare, per l'anno 1995, nella misura del 90% la percentuale di retrocessione ai depositari delle commissioni incassate dalla società stessa a carico di enti e società emittenti per il servizio titoli svolto per loro conto;

Visto altresì che con la stessa lettera la Monte titoli S.p.a., ai sensi del punto 9.8.1 del citato regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali, ha sottoposto detta deliberazione all'approvazione di questa Commissione, d'intesa con la Banca d'Italia;

Vista la lettera del 4 dicembre 1995, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso all'approvazione della delibera del consiglio di amministrazione della Monte titoli S.p.a.;

Delibera:

È approvata la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della Monte titoli S.p.a. che ha stabilito, per l'anno 1995, nella misura del 90% l'importo della retrocessione ai depositari delle commissioni percepite dalla Monte titoli stessa a carico degli emittenti per il servizio titoli loro fornito.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 18 dicembre 1995

Il presidente: BERLANDA

95A7873

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 14 dicembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1992, concernente integrazioni all'ordinamento didattico universitario relative, tra l'altro, all'istituzione del corso di diploma universitario in giornalismo;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 16, concernente la facoltà di lettere e filosofia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 16. — 1. La facoltà di lettere e filosofia conferisce le seguenti lauree ed il seguente diploma universitario:

Lauree:

1) Filosofia;

2) Lettere;

3) Lingue e letterature straniere;

Diploma:

1) Giornalismo.

Art. 2.

Dopo l'art. 20, e con lo spostamento degli articoli successivi, è inserito il seguente art. 21 concernente il diploma universitario in giornalismo.

Art. 21 *(Diploma universitario in giornalismo).* — 1. Presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova è istituito il diploma universitario in giornalismo.

2. Il corso di studio ha durata triennale.

3. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

4. Il numero degli studenti iscritti, e la loro eventuale selezione, è determinato annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di lettere e filosofia, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito l'Ordine nazionale dei giornalisti, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.

5. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in giornalismo.

6. Il corso degli studi è articolato in un primo biennio inteso a fornire una preparazione di base e in un anno conclusivo di carattere specificatamente professionale. L'attività didattica complessiva prevede almeno ottocentocinquanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, seminari e attività pratiche guidate.

7. Nel corso del primo biennio il piano di studi prevede almeno otto insegnamenti, per un impegno didattico di almeno cinquecento ore che rientrino nelle seguenti aree disciplinari:

1. *Area comunicativa:*

Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

2. *Area scientifico-tecnologica:*

Informatica generale;

Sistemi e tecnologie della comunicazione.

3. *Area giuridica:*

Diritto pubblico;

Diritto privato.

4. *Area economica:*

Economia politica;

Politica economica.

5. *Area psicologica:*

Psicologia dei processi cognitivi;

Psicologia sociale.

6. *Area sociologica:*

Sociologia.

7. *Area storica:*

Storia contemporanea;

Storia economica e sociale dell'età contemporanea.

8. *Area linguistico-comunicativa:*

Sociolinguistica;

Sociologia della comunicazione.

8. Gli otto insegnamenti sono scelti nelle suddette aree disciplinari, ciascuna delle quali deve essere presente nel piano degli studi con almeno un insegnamento.

9. La facoltà potrà sostituire gli insegnamenti indicati nelle aree con altri strettamente affini con identica finalità ed analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare.

10. Entro il biennio lo studente deve inoltre sostenere due prove scritte di composizione o elaborazione testi, con l'uso di un programma di elaborazione testi, l'una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese, nonché un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese.

11. Ai fini della preparazione a queste prove, il consiglio di corso di diploma organizza appositi corsi, avvalendosi, per la lingua inglese, del centro linguisitico di Ateneo o di idonee altre strutture.

12. Per sostenere gli esami del terzo anno lo studente deve aver superato tutti gli esami, le prove e il colloquio del biennio precedente.

13. Il terzo anno comprende sei insegnamenti per una attività didattica di almeno 350 ore; di questi, quattro insegnamenti sono obbligatori e devono essere scelti nel seguente elenco:

1) Diritto dell'informazione e della comunicazione, diritto e deontologia delle professioni comunicative;

2) Storia del giornalismo, storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali;

3) Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico;

4) Teorie e tecniche del linguaggio radiotelevisivo.

14. Lo studente deve inoltre seguire i seminari specialistici con esperti, organizzati dalla struttura didattica competente che ne stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo.

15. Gli altri due insegnamenti sono scelti tra quelli attivati entro il seguente elenco:

1) Geografia umana;

2) Statistica sociale;

3) Storia delle relazioni internazionali;

4) Retorica e stilistica;

5) Semiotica;

6) Storia della scienza;

7) Storia della scienza e della tecnica;

8) Tecniche dell'intervista;

9) Sociologia delle comunicazioni di massa;

10) Sociologia delle relazioni internazionali;

11) Estetica;

12) Letterature comparate.

16. Nel corso del triennio lo studente deve compiere, per un periodo di 12 mesi anche non consecutivi, pratica giornalistica presso un organo di informazione quotidiano o periodico, scritto, parlato o visivo, o presso una agenzia di stampa di informazione generale o un'agenzia di produzione di servizi giornalistici che svolgano attività giornalistica continuativa da almeno cinque anni, e comunque previa stipula di specifiche convenzioni.

17. Per il conseguimento del diploma, lo studente dovrà sostenere uno specifico esame finale di diploma, consistente in un colloquio interdisciplinare sul contenuto degli insegnamenti e seminari dell'anno conclusivo, integrato dalla presentazione e discussione di un testo giornalistico. Per essere ammesso all'esame di diploma, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli otto insegnamenti obbligatori del primo biennio e nei quattro insegnamenti dell'anno conclusivo, nonché in due insegnamenti opzionali, e deve inoltre aver superato le due prove scritte di lingua e il colloquio di conoscenza della lingua inglese; infine, deve presentare una dichiarazione del direttore responsabile del quotidiano o periodico o dell'agenzia presso cui ha svolto la propria pratica professionale, attestante il compimento della medesima e le mansioni affidategli nel corso di essa.

18. Il diplomato in giornalismo può essere iscritto al terzo anno del corso di laurea in scienze della comunicazione, con il riconoscimento da parte della struttura didattica competente degli esami sostenuti negli insegnamenti obbligatori — purché con identica denominazione o strettamente affini — del biennio propedeutico e dell'indirizzo scelto e di altri due esami, in luogo di altrettanti insegnamenti opzionali, nonché delle prove scritte di lingua e del colloquio di conoscenza della lingua inglese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 14 dicembre 1995

Il rettore: MURARO

95A7751

DECRETO RETTORALE 15 dicembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1994, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in fisica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 44, concernente il corso di laurea in fisica, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 44 *(Corso di laurea in fisica)*. — 1. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

2. La durata del corso di laurea in fisica è fissata in quattro anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi indirizzi di durata annuale, alcuni con contenuti prettamente scientifici, altri con finalità prevalentemente applicative. Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane di insegnamento effettivo.

3. La attività didattica formativa, teorica e pratica, comporta per lo studente un totale di almeno 500 ore/anno. Essa è comprensiva di esercitazioni numeriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività di tutorato, visite tecniche, prove parziali di accertamento, stesura e discussione di elaborati, applicazione di metodi computazionali a problemi fisici, ed all'analisi dei dati, nonché eventuali altre forme di didattica. Parte della attività didattica pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità didattica del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

4. I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati al comma 11.

5. Una annualità rappresenta un insegnamento annuale monodisciplinare costituito da almeno ottanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Un modulo è equivalente alla metà di una annualità. I corsi di laboratorio sono costituiti da almeno 120 ore di attività didattiche, comprensive della elaborazione dei dati. È consentita l'organizzazione di una annualità in due moduli differenziati.

6. Entro il primo biennio del corso di laurea lo studente dovrà superare la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

7. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito diciotto annualità, oppure diciasette annualità e due moduli oppure sedici annualità e quattro moduli, e superato i relativi esami in numero comunque non superiore a venti. Lo studente dovrà quindi superare l'esame di laurea.

8. Il corso di laurea in fisica è dichiarato affine ai corsi di laurea in astronomia e scienza dei materiali ed ai corsi di diploma in metodologie fisiche e in scienza dei materiali.

9. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce i piani di studio ufficiali del corso di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge. In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari i cui nomi dovranno essere desunti dai settori disciplinari; stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) indica gli insegnamenti da frequentare e gli esami da superare al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità;

c) indica le annualità e/o i moduli comuni a corsi affini.

10. Il consiglio di corso di laurea stabilisce annualmente, nel rispetto di quanto deliberato dalla facoltà, i corsi a disposizione degli studenti per i vari indirizzi; stabilisce inoltre quale parte di una annualità può essere considerata equivalente ad un modulo semestrale.

11. Il corso di studi si articola in un triennio (equivalente ad almeno 1500 ore utilizzate come riportato nell'art. 1) prevalentemente di formazione di base ed un anno (equivalente ad almeno 500 ore) dedicato all'orientamento scientifico e professionale in uno degli indirizzi riportati al punto *B*.

A - *Formazione di base.*

Area formativa 1 - *Matematica.*

Lo studente deve acquisire i concetti di base del calcolo differenziale ed integrale, dell'algebra lineare, della geometria, della meccanica analitica e dei continui, ed in generale gli strumenti matematici di base necessari per lo studio della fisica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 4 nei settori:

A01C Geometria;

A02A Analisi matematica;

A03X Fisica matematica.

Area formativa 2 - *Fisica.*

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica generale, dei metodi di misura delle grandezze fisiche, dell'analisi dei dati e delle tecniche del laboratorio di fisica, dei principi della dinamica classica e relativistica, della meccanica dei fluidi, dei principi della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo, dell'elettronica e dei dispositivi a semiconduttore, dell'ottica classica.

Lo studente deve inoltre acquisire i fondamenti dell'elettrodinamica e della meccanica quantistica ed, in generale, le idee di base della fisica moderna. In particolare dovranno essere sviluppati i fondamenti della fisica teorica e dei metodi matematici connessi.

Deve inoltre impadronirsi della fenomenologia e dei modelli della fisica atomica e molecolare, della fisica della materia condensata, della fisica nucleare e subnucleare, nonché di elementi di astrofisica e cosmologia.

Sono obbligatorie le seguenti 9 annualità:

n. 2 in: B01A Fisica generale;

n. 3 di sperimentazioni da scegliersi tra i settori:

B0A1 Fisica generale;
B03X Struttura della materia;
B04X Fisica nucleare e subnucleare;
B05X Astronomia ed astrofisica;

n. 2 in:

B02A Fisica teorica;

B02B Metodi matematici della fisica;

n. 1 in B04X Fisica nucleare e subnucleare;

n. 1 in B03X Struttura della materia.

Area formativa 3 - *Chimica*.

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della chimica generale ed inorganica, con elementi introduttivi di chimica organica.

È obbligatoria la seguente annualità:

n. 1 nel settore C03X Chimica generale ed inorganica,

che può essere accompagnata da esercitazioni numeriche e/o di laboratorio.

I corsi delle aree formative 1 e 2, quando non di esperimentazioni, sono accompagnate da esercitazioni numeriche che ne fanno parte integrante.

Per consentire ai consigli di corso di laurea in fisica di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al terzo anno. Lo studente potrà, all'atto dell'iscrizione al quarto anno, richiedere, con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto.

Il consiglio di corso di laurea può, sulla base delle risorse disponibili, differenziare i corsi del triennio per gruppi di indirizzi.

B - *Formazione scientifica e professionale.*

Il consiglio di corso di laurea può, sulla base delle competenze locali e delle risorse disponibili, attivare uno o più indirizzi tra quelli che seguono e scegliere le materie dai settori scientifico-disciplinari la cui sigla inizi con una delle lettere a fianco indicate:

indirizzo teorico-generale (A, B, M);

indirizzo di fisica nucleare e subnucleare (B, K);

indirizzo di fisica della materia (B, C, I, K);

indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio (B, I);

indirizzo Didattico e di storia della fisica (A, B, C, M);

indirizzo di fisica dei biosistemi (B, C, E);

indirizzo di fisica terrestre e dell'ambiente (B, C, D, K);

indirizzo elettronico-cibernetico (B, K);

indirizzo di fisica applicata (B, C, K).

Ciascuno di questi indirizzi potrà essere articolato o in quattro annualità o in tre annualità e due moduli oppure in due annualità e quattro moduli. Complessivamente almeno due annualità dovranno essere strettamente caratterizzanti ed almeno una annualità dovrà corrispondere ad un laboratorio specialistico, ad eccezione dell'indirizzo teorico-generale per il quale sarà sufficiente un modulo a carattere fenomenologico o di laboratorio.

Uno dei due insegnamenti obbligatori dei settori B03X (Struttura della materia) e B04X (Fisica nucleare e subnucleare) dell'area fisica potrà essere seguito al quarto anno. In tal caso lo studente potrà seguire al terzo anno un insegnamento di indirizzo.

I primi quattro indirizzi hanno carattere prettamente scientifico e vanno finalizzati, a seconda dell'indirizzo, all'attività di ricerca in fisica teorica ed alle conoscenze di base delle teorie e delle metodologie sperimentali nei campi della fisica nucleare e subnucleare, della fisica della materia, dell'astronomia e della fisica spaziale.

Gli ultimi quattro indirizzi hanno lo scopo di indirizzare il laureato in fisica verso attività in cui i fisici hanno una consolidata presenza ed in cui occorrono, a seconda dell'indirizzo:

a) conoscenze di base per la ricerca fisica nei campi biologico e sanitario e delle metodologie per le applicazioni nei servizi di diagnosi e cura, e per la prevenzione dei rischi da radiazioni;

b) conoscenze sulla struttura del pianeta terra, sui metodi sperimentali utilizzabili in geofisica, sui processi geodinamici, atmosferici ed oceanografici, anche con l'uso di metodologie computazionali e statistiche e sul monitoraggio dell'ambiente con tecniche fisiche;

c) conoscenze avanzate nel campo dell'elettronica, in particolare della micro e nano-elettronica, nella loro applicazione a sistemi informatici e cibernetici, con particolare riferimento a strumentazione dedicata;

d) approfondite conoscenze della strumentazione e delle tecnologie fisiche in campi quali la progettazione ed applicazione degli acceleratori, lo sviluppo, il trattamento e l'analisi di materiali, l'analisi di beni culturali anche con tecniche spettroscopiche e nucleari.

Il consiglio di corso di laurea avrà cura di scegliere gli insegnamenti relativi agli indirizzi in modo che la preparazione scientifica e professionale sia perseguita coerentemente con le finalità degli indirizzi.

Sulla base di effettive esigenze e competenze locali, la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali può istituire indirizzi anche diversi dai precedenti. Questi dovranno comunque mantenere la formazione di base riportata in A (Formazione di base) e la presenza di un specifico corso di laboratorio caratterizzante.

12. Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere la discussione di una tesi su un argomento pertinente all'indirizzo prescelto dallo studente.

13. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale potrà essere fatta menzione nel certificato di laurea.

14. Dopo dieci anni dall'entrata in vigore della presente tabella, questo ordinamento sarà rivisto dalle autorità competenti.

15. Gli insegnamenti sono i seguenti:

A01A Logica matematica.

Istituzioni di logica matematica;
Logica matematica;
Teoria degli insiemi;
Teoria dei modelli;
Teoria della ricorsività.

A01B Algebra:

Algebra;
Algebra superiore;
Algebra commutativa;
Algebra computazionale;
Algebra ed elementi di geometria;
Algebra lineare;
Istituzioni di algebra superiore;
Istituzioni di matematiche (settore A01B);
Matematica discreta (settore A01B);
Matematica (settore A01B);
Teoria algebrica dei numeri;
Teoria dei gruppi.

A01C Geometria:

Geometria;
Geometria algebrica;
Geometria combinatoria;
Geometria descrittiva;
Geometria differenziale;
Geometria e algebra;
Geometria superiore;
Istituzioni di geometria superiore;
Istituzioni di matematiche (settore A01C);
Matematica (settore A01C);
Matematica discreta (settore A01C);
Spazi analitici;
Topologia;
Topologia algebrica;
Topologia differenziale.

A01D Matematiche complementari

Didattica della matematica;
Fondamenti della matematica;
Istituzioni di matematiche (settore A01D);
Matematica (settore A01D);
Matematiche complementari;
Matematiche elementari da un punto di vista superiore;
Storia delle matematiche;
Storia dell'insegnamento della matematica.

A02A Analisi matematica:

Analisi armonica;
Analisi convessa;
Analisi funzionale.
Analisi matematica;
Analisi non lineare;
Analisi superiore;
Biomatematica (settore A02A);
Calcolo delle variazioni;
Equazioni differenziali;
Istituzioni di analisi matematica;
Istituzioni di analisi superiore;
Istituzioni di matematiche (settore A02A),
Matematica (settore A02A);
Matematica applicata (settore A02A);
Metodi matematici e statistici (settore A02A);
Metodi matematici per l'ingegneria (settore A02A);
Teoria dei numeri;
Teoria delle funzioni;
Teoria matematica dei controlli.

A02B Probabilità e statistica matematica:

Biomatematica (settore A02B);
Calcolo delle probabilità;
Calcolo delle probabilità e statistica matematica;
Filtraggio e controllo stocastico;
Istituzioni di matematiche (settore A02B);
Matematica (settore A02B);
Metodi matematici e statistici (settore A02B);
Metodi probabilistici statistici e processi stocastici;
Processi stocastici;
Statistica matematica (settore A02B).
Teoria dei giochi;
Teoria dell'affidabilità;
Teoria delle code;
Teoria delle decisioni (settore A02B).

A03X Fisica matematica:

Biomatematica (settore A03X),
Equazioni differenziali della fisica matematica;
Fisica matematica;
Istituzioni di fisica matematica;
Istituzioni di matematiche (settore A03X).
Matematica (settore A03X);
Matematica applicata (settore A03X);
Meccanica analitica;
Meccanica del continuo.
Meccanica razionale;
Meccanica razionale con elementi di meccanica statistica;

Meccanica superiore;
Metodi e modelli matematici per le applicazioni;
Metodi geometrici della fisica matematica;
Metodi matematici e statistici (settore A03X);
Metodi matematici per l'ingegneria (settore A03X);
Propagazione ondosa;
Sistemi dinamici;
Stabilità e controlli;
Teorie relativistiche.

A04A Analisi numerica:
Analisi numerica;
Biomatematica (settore A04A);
Calcolo numerico;
Calcolo parallelo;
Calcolo numerico e programmazione;
Istituzioni di matematiche (settore A04A);
Laboratorio di programmazione e calcolo;
Matematica (settore A04A);
Matematica applicata (settore A04A);
Matematica computazionale;
Metodi di approssimazione;
Metodi matematici e statistici (settore A04A);
Metodi numerici per la grafica;
Metodi numerici per l'ingegneria;
Metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B Ricerca operativa:
Grafi e reti di flusso;
Metodi e modelli per il supporto alle decisioni;
Metodi e modelli per la logistica;
Metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;
Metodi e modelli per la pianificazione economica;
Metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
Modelli di sistemi di produzione;
Modelli di sistemi di servizio;
Ottimizzazione;
Ottimizzazione combinatoria;
Programmazione matematica;
Ricerca operativa;
Tecniche di simulazione;
Teoria dei giochi (settore A04B).

B01A Fisica generale:
Acquisizione ed analisi di dati della fisica;
Acustica;
Elettromagnetismo;
Esperimentazioni di fisica (settore B01A);
Fisica dei dispositivi elettronici;
Fisica generale;
Fisica superiore;
Laboratorio di fisica generale;
Laboratorio di tecnologie fisiche;
Metodi di osservazione e misura;
Metrologia;
Ottica;
Ottica elettronica;
Strumentazioni fisiche;
Termodinamica.

B01B Fisica:
Archeometria;
Biofisica (settore B01B);
Esercitazioni di fisica sperimentale;
Fisica;
Fisica biologica;
Fisica biomedica;
Fisica medica;
Fisica sanitaria;
Fisica sperimentale;
Laboratorio di biofisica;
Laboratorio di fisica;
Metodi fisici della biologia;
Metodologie fisiche per i beni culturali;
Proprietà strutturali della materia biologica;
Radioprotezione;
Strumentazione fisica per medicina e biologia;
Tecniche fisiche per diagnostica biomedica.

B01C Didattica e storia della fisica:
Complementi di fisica;
Didattica dell'astronomia;
Didattica della fisica;
Fondamenti della fisica;
Metodologie della fisica;
Preparazione di esperienze didattiche;
Storia dell'astronomia;
Storia della fisica.

B02A Fisica teorica:
Elettrodinamica;
Fisica dei sistemi dinamici;
Fisica teorica;
Istituzioni di fisica teorica;
Meccanica quantistica;
Meccanica statistica;
Onde elettromagnetiche;
Relatività;
Teoria dei campi;
Teoria dei processi irreversibili;
Teoria dei sistemi a molti corpi;
Teoria della gravitazione;
Teoria delle interazioni fondamentali;
Teorie quantistiche.

B02B Metodi matematici della fisica:

Applicazioni fisiche della teoria dei gruppi;
Fisica dei sistemi non lineari;
Fisica numerica;
Metodi computazionali della fisica;
Metodi matematici dell'astronomia;
Metodi matematici della fisica;
Metodi probabilistici della fisica;
Tecniche di calcolo della fisica teorica.

B03X Struttura della materia:

Biomateriali;
Elettronica quantistica;
Esperimentazioni di fisica (settore B03X);
Fenomeni cooperativi e transizioni di fase;
Fisica atomica;
Fisica dei laser;
Fisica dei liquidi;
Fisica dei materiali;
Fisica dei metalli;
Fisica dei plasmi;
Fisica dei polimeri;
Fisica dei semiconduttori;
Fisica delle basse temperature;
Fisica delle superfici;
Fisica dello stato solido;
Fisica molecolare;
Laboratorio di fisica della materia;
Ottica quantistica;
Proprietà elettromagnetiche della materia;
Spettroscopia;
Struttura della materia;
Superconduttività;
Teoria quantistica della materia.

B04X Fisica nucleare e subnucleare:

Astrofisica nucleare e subnucleare (settore B04X);
Esperimentazioni di fisica (settore B04X);
Fisica degli acceleratori;
Fisica dei neutroni;
Fisica dei reattori;
Fisica delle particelle elementari;
Fisica nucleare;
Fisica subnucleare;
Istituzioni di fisica nucleare e subnucleare;
Laboratorio di fisica nucleare e subnucleare;
Misure nucleari;
Metodi sperimentali della fisica subnucleare;
Radioattività;
Reazioni nucleari;
Spettroscopia nucleare;
Teoria delle forze nucleari;
Teoria delle interazioni subnucleari;
Teoria della struttura nucleare.

B05X Astronomia e astrofisica:

Astrofisica;
Astrofisica delle alte energie;
Astrofisica nucleare e subnucleare (settore B05X);
Astrofisica teorica;
Astronomia;
Astronomia nautica;
Cosmologia;
Esperimentazioni di fisica (settore B05X);
Fisica cosmica;
Fisica dei pianeti;
Fisica della gravitazione;
Fisica delle galassie;
Fisica del mezzo interstellare;
Fisica spaziale;
Fisica solare;
Fisica stellare;
Meccanica celeste;
Plasmi astrofisici;
Radioastronomia;
Spettroscopia astronomica;
Tecniche astrofisiche;
Tecniche spaziali.

C02X Chimica fisica:

Chemiometria (settore C02X);
Chimica computazionale;
Chimica fisica;
Chimica fisica biologica;
Chimica fisica dei fluidi;
Chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi;
Chimica fisica dei materiali;
Chimica fisica della catalisi;
Chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
Chimica fisica industriale;
Chimica fisica organica;
Chimica supramolecolare (settore C02X);
Chimica teorica;
Cinetica chimica e dinamica molecolare;
Didattica della chimica (settore C02X);
Elettrochimica;
Fotochimica (settore C02X);
Laboratorio di chimica (settore C02X);
Laboratorio di chimica fisica;
Spettroscopia molecolare;

Storia della chimica (settore C02X);
Strutturistica chimica (settore C02X);
Termodinamica chimica.

C03X Chimica generale ed inorganica:
Chimica bioinorganica;
Chimica dei composti di coordinazione;
Chimica dei materiali;
Chimica delle radiazioni;
Chimica dello stato solido;
Chimica generale ed inorganica;
Chimica inorganica;
Chimica metallorganica;
Chimica supramolecolare (settore C03X);
Didattica della chimica (settore C03X);
Fotochimica (settore C03X);
Laboratorio di chimica (settore C03X);
Laboratorio di chimica generale ed inorganica;
Laboratorio di chimica inorgânica;
Meccanismi di reazione in chimica inorganica;
Metodi fisici in chimica inorganica;
Radiochimica;
Sintesi e tecniche speciali inorganiche;
Stereochimica (settore C03X);
Storia della chimica (settore C03X);
Strutturistica chimica (settore C03X).

C04X Chimica industriale dei materiali polimerici:
Biopolimeri;
Chimica dei processi biotecnologici;
Chimica e tecnologia degli intermedi;
Chimica e tecnologia dei composti metallorganici;
Chimica e tecnologia dei polimeri;
Chimica e tecnologia dei vetri e dei materiali ceramici;
Chimica e tecnologia degli elettroliti fusi;
Chimica e tecnologia dei materiali;
Chimica e tecnologia della catalisi;
Chimica e tecnologia della cellulosa e delle fibre tessili;
Chimica industriale (settore C04X);
Chimica inorganica industriale;
Chimica delle macromolecole;
Chimica organica industriale;
Laboratorio di chimica delle macromolecole;
Laboratorio di chimica industriale;
Petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
Polimeri per usi speciali;
Tecnologie chimico-agrarie.

C05X Chimica organica:
Chemiometria (settore C05X);
Chimica biorganica;
Chimica dei composti eterociclici;
Chimica dei composti organometallici;
Chimica delle sostanze coloranti;
Chimica delle sostanze organiche naturali;
Chimica organica;
Chimica organica applicata;
Chimica organica fisica;
Chimica supramolecolare (settore C05X);
Didattica della chimica (settore C05X);
Fotochimica (settore C05X);
Laboratorio di chimica (settore C05X);
Laboratorio di chimica organica;
Meccanismi di reazione in chimica organica;
Metodi computazionali in chimica organica;
Metodi fisici in chimica organica;
Sintesi e tecniche speciali organiche;
Stereochimica (settore C05X);
Storia della chimica (settore C05X).

C11X Chimica dell'ambiente e dei beni culturali:
Chimica dell'ambiente;
Chimica dell'atmosfera;
Chimica dell'inquinamento;
Chimica del restauro;
Chimica fisica ambientale;
Chimica fisica dell'atmosfera;
Chimica fisica delle acque;
Chimica per i beni culturali;
Conservazione e trattamento dei materiali;
Fondamenti di valutazione di impatto ambientale (settore C11X);
Oceanografia chimica;
Radiochimica ambientale;
Recupero e riciclo dei materiali;
Trattamento chimico dei rifiuti.

D01B geologia stratigrafica e sedimentologica:
Geologia (settore D01B);
Geologia del quaternario;
Geologia marina;
Geologia regionale (settore D01B);
Geologia storica;
Geologia stratigrafica;
Laboratorio didattico di scienze della terra (settore D01B);
Laboratorio di geologia (settore D01B);
Litologia e geologia (settore D01B);
Paleogeografia;
Petrografia del sedimentario (settore D01B);
Rilevamento geologico (settore D01B);
Sedimentologia;

Sedimentologia e regime dei litorali;
Storia della geologia;
Stratigrafia.

D01C geologia strutturale:
Geodinamica;
Geologia (settore D01C);
Geologia degli idrocarburi;
Geologia del cristallino (settore D01C);
Geologia del vulcanico;
Geologia regionale (settore D01C);
Geologia strutturale;
Laboratorio di geologia (settore D01C);
Litologia e geologia (settore D01C);
Rilevamento geologico (settore D01C);
Telerilevamento geologico e fotointerpretazione;
Tettonica.

D02A geografia fisica e geomorfologia:
Cartografia tematica (settore D02A);
Climatologia;
Conservazione della natura e delle sue risorse (settore D02A);
Educazione ambientale (settore D02A);
Fondamenti di valutazione di impatto ambientale (settore D02A);
Fotogeologia (settore D02A);
Geografia (settore D02A);
Geografia fisica;
Geologia ambientale (settore D02A);
Geomorfologia;
Geomorfologia applicata;
Geomorfologia e instabilità dei versanti (settore D02A);
Glaciologia;
Rilevamento geomorfologico;
Speleologia.

D02B Geologia applicata:
Esplorazione geologica del sottosuolo;
Geologia applicata;
Geologia applicata alle aree sismiche;
Geologia applicata alla difesa del suolo;
Geologia applicata alla difesa ambientale;
Geologia applicata all'ambiente marino;
Geologia applicata alla pianificazione territoriale;
Geologia tecnica;
Geomorfologia e instabilità dei versanti (settore D02B);
Geopedologia (settore D02B);
Idrogeologia;
Idrogeologia applicata;
Laboratorio di geopedologia (settore D02B);
Materiali naturali da costruzione;
Rilevamento geologico-tecnico.

D03B Petrologia e petrografia:
Conservazione dei monumenti lapidei (settore D03B);
Geologia del cristallino (settore D03B);
Laboratorio didattico di scienze della terra (settore D03B);
Laboratorio di petrografia;
Litologia e geologia (settore D03B);
Magmatologia (settore D03B);
Mineralogia e litologia (settore D03B);
Petrografia;
Petrografia applicata;
Petrografia del sedimentario (settore D03B);
Petrologia;
Petrologia del metamorfico;
Petrologia sperimentale;
Rilevamento petrografico e giacimentologico.

D03C Geochimica e vulcanologia:
Analisi geochimiche;
Fisica del vulcanismo (settore D03C);
Geochimica;
Geochimica ambientale;
Geochimica applicata;
Geochimica nucleare;
Geochimica organica;
Geochimica applicata alle georisorse (settore D03C);
Geotermia;
Magmatologia (settore D03C);
Prospezioni geochimiche;
Rilevamento del vulcanico;
Vulcanologia.

D04A Geofisica della terra solida:
Fisica della terra solida;
Fisica del vulcanismo;
Fisica terrestre (settore D04A);
Geodesia (settore D04A);
Geofisica;
Geomagnetismo;
Geotermia fisica;
Misure geodetiche (settore D04A);
Paleomagnetismo;
Sismologia;
Sismologia teorica;
Sismometria;
Tettonofisica.

D04B Geofisica applicata:
Carotaggi geofisici;
Geofisica ambientale;

Geofisica applicata;
Geofisica di produzione;
Geofisica marina;
Geofisica mineraria;
Geofisica nucleare;
Prospezioni geofisiche;
Sismica applicata;
Sismologia applicata;
Trattamento dei segnali geofisici.

D04C Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione:
Climatologia e meteorologia;
Fisica dell'ambiente;
Fisica della terra fluida;
Fisica dell'atmosfera;
Fisica terrestre (settore D04C);
Geodesia e idrografia;
Laboratorio di fisica dell'ambiente;
Laboratorio di fisica terrestre;
Laboratorio di strumentazione oceanografica;
Meteorologia;
Misure oceanografiche;
Navigazione;
Oceanografia;
Oceanografia costiera;
Oceanografia fisica;
Telerilevamento dell'atmosfera.

E02C Biologia evolutiva e didattica della biologia:
Biogeografia;
Biologia generale (settore E02C);
Didattica delle scienze naturali;
Educazione ambientale (settore E02C);
Evoluzione biologica (settore E02C);
Laboratorio di esperienze didattiche di biologia;
Museologia naturalistica (settore E02C);
Storia della biologia.

E04A Fisiologia generale:
Biofisica (settore E04A);
Elettrofisiologia;
Endocrinologia generale;
Fisiologia ambientale;
Fisiologia cellulare;
Fisiologia comparata;
Fisiologia degli organismi marini;
Fisiologia della nutrizione (settore E04A);
Fisiologia dello sviluppo;
Fisiologia generale;
Fisiologia molecolare;
Laboratorio di tecniche fisiologiche;
Neurobiologia (settore E04A);
Neurochimica (settore E04A);
Neurofisiologia (settore E04A);
Psicobiologia (settore E04A).

E04B Biologia molecolare:
Biochimica fisica;
Biochimica macromolecolare (settore E04B);
Biocristallografia;
Biologia molecolare;
Biologia molecolare vegetale (settore E04B);
Biopolimeri (settore E04B);
Biotecnologie marine;
Macromolecole biologiche;
Tecnologie ricombinanti (settore E04B).

E05A Biochimica:
Biochimica;
Biochimica ambientale;
Biochimica applicata;
Biochimica cellulare;
Biochimica comparata;
Biochimica degli alimenti;
Biochimica degli organismi acquatici (settore E05A);
Biochimica industriale (settore E05A);
Biochimica della nutrizione (settore E05A);
Biochimica inorganica;
Biochimica marina;
Biochimica sistematica umana (settore E05A);
Biochimica veterinaria sistematica e comparata (settore E05A);
Biofisica (settore E05A);
Chimica biologica;
Chimica e biochimica;
Chimica e propedeutica biochimica;
Enzimologia;
Metodologie biochimiche (settore E05A);
Neurochimica (settore E05A);
Propedeutica biochimica.

E06A Fisiologia umana:
Biofisica (settore E06A);
Fisiologia;
Fisiologia applicata;
Fisiologia dello sport;
Fisiologia della nutrizione;
Fisiologia umana;
Fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica;
Neurobiologia (settore E06A);
Neurofisiologia (settore E06A);
Psicobiologia (settore E06A);
Psicofisiologia (settore E06A).

E10X Biofisica medica:
Biofisica applicata;
Biofisica (settore E10X);

Fisica delle macromolecole;
Tecnologie biomediche (settore E10X).

E11X Genetica:
Citogenetica;
Genetica;
Genetica applicata;
Genetica dei microrganismi (settore E11X);
Genetica dello sviluppo;
Genetica di popolazioni;
Genetica ecologica;
Genetica evoluzionistica;
Genetica molecolare (settore E11X);
Genetica quantitativa;
Genetica umana (settore E11X);
Genetica vegetale;
Ingegneria genetica;
Laboratorio di metodologie genetiche;
Mutagenesi ambientale (settore E11X);
Tecnologie ricombinanti (settore E11X).

I02A Meccanica del volo:
Dinamica del volo;
Dinamica del volo dell'elicottero;
Dinamica del volo spaziale;
Meccanica del volo;
Meccanica del volo dell'elicottero;
Meccanica del volo spaziale;
Progetto generale di velivoli;
Sperimentazione di volo;
Tecniche di simulazione del volo.

K01X Elettronica:
Affidabilità e diagnostica di componenti e circuiti elettronici;
Architettura dei sistemi integrati;
Circuiti integrati a microonde;
Dispositivi elettronici;
Elaborazione elettronica di segnali e immagini;
Elettronica;
Elettronica biomedica (settore K01X);
Elettronica dei sistemi digitali;
Elettronica delle microonde;
Elettronica delle telecomunicazioni;
Elettronica dello stato solido;
Elettronica di potenza;
Elettronica industriale;
Elettronica nucleare;
Fotonica;
Microelettronica;
Optoelettronica;
Progettazione automatica di circuiti elettronici;
Sensori e rivelatori;
Strumentazione e misure elettroniche;
Tecnologie e materiali per l'elettronica;
Teoria dei circuiti elettronici.

K02X Campi elettromagnetici:
Antenne;
Applicazioni di potenza delle microonde;
Campi elettromagnetici;
Circuiti a microonde e a onde millimetriche;
Compatibilità elettromagnetica;
Componenti e circuiti ottici;
Elaborazione ottica dei segnali;
Interazione bioelettromagnetica;
Microonde;
Misure a microonde;
Modelli numerici per l'elettromagnetismo;
Ottica e interazioni;
Progettazione automatica per l'elettromagnetismo;
Propagazione;
Tecniche elettromagnetiche di riconoscimento radar;
Telerilevamento e diagnostica elettromagnetica.

K04X Automatica:
Analisi dei sistemi;
Architetture di elaborazione per sistemi di controllo;
Automazione dei sistemi energetici;
Automazione industriale;
Automazione nei sistemi di trasporto;
Azionamenti ed elettronica industriale;
Controlli automatici;
Controllo dei processi;
Controllo digitale;
Fondamenti di automatica;
Identificazione dei modelli e analisi dei dati;
Ingegneria e tecnologie dei sistemi di controllo;
Modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
Modellistica e gestione delle risorse naturali;
Modellistica e simulazione;
Ottimizzazione nei sistemi di controllo;
Robotica industriale;
Sistemi adattativi;
Sistemi di supervisione e controllo esperto;
Strumentazione e misure per l'automazione;
Teoria dei sistemi;
Teoria del controllo.

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni:
Basi di dati;
Calcolatori elettronici;
Fondamenti di informatica;
Impianti di elaborazione;
Informatica grafica;

Informatica industriale;
Informatica medica (settore K05A);
Informatica teorica (settore K05A);
Ingegneria del software (settore K05A);
Ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
Intelligenza artificiale (settore K05A);
Linguaggi e traduttori;
Reti di calcolatori;
Reti logiche;
Robotica;
Sistemi di elaborazione;
Sistemi informativi;
Sistemi operativi (settore K05A);
Sistemi per la progettazione automatica;
Teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

K05B Informatica:
Algoritmi e strutture dati;
Architettura degli elaboratori;
Basi di dati e sistemi informativi;
Fondamenti dell'informatica;
Informatica applicata;
Informatica generale;
Informatica teorica (settore K05B);
Ingegneria del software (settore K05B);
Intelligenza artificiale (settore K05B);
Interazione uomo-macchina;
Laboratorio di informatica;
Linguaggi di programmazione;
Metodi formali dell'informatica;
Programmazione;
Sistemi di elaborazione dell'informazione;
Sistemi operativi (settore K05B).

K05C Cibernetica:
Apprendimento automatico;
Cibernetica;
Crittografia;
Elaborazioni di immagini;
Laboratorio di cibernetica;
Metodi per il ragionamento automatico;
Metodi per la rappresentazione della conoscenza;
Modelli dei sistemi percettivi;
Reti neurali;
Teoria dell'informazione (settore K05C).

K06X Bioingegneria elettronica:
Automazione e organizzazione sanitaria;
Bioelettromagnetismo;
Bioelettronica;
Bioimmagini;
Bioingegneria (settore K06X);
Bioingegneria dei sistemi fisiologici;
Bioingegneria della riabilitazione e protesi;
Elaborazione di dati e segnali biomedici;
Elettronica biomedica (settore K06X);
Informatica medica (settore K06X);
Modelli di sistemi biologici;
Robotica antropomorfa;
Sistemi intelligenti naturali e artificiali;
Strumentazione biomedica (settore K06X);
Tecnologie biomediche (settore K06X).

K10X Misure elettriche ed elettroniche:
Affidabilità e controllo di qualità;
Elaborazione di segnali e di informazioni di misura;
Fondamenti della misurazione e metrologia generale elettrica;
Misure a iperfrequenze;
Misure di compatibilità elettromagnetica;
Misure e collaudo di macchine ed impianti elettrici;
Misure elettriche;
Misure elettroniche;
Misure in alta tensione;
Misure per l'automazione e la produzione industriale;
Misure per la diagnostica e la qualificazione di componenti e sistemi;
Misure su sistemi di trasmissione e telemisure;
Qualificazione degli algoritmi per sistemi di misura;
Sensori e trasduttori;
Strumentazione elettronica di misura.

M07B Logica e filosofia della scienza:
Epistemologia;
Filosofia della scienza;
Logica;
Metodologia delle scienze naturali;
Metodologia delle scienze sociali (settore M07B);
Epistemologia delle scienze umane (settore M07B);
Storia della logica;
Storia dell'epistemologia.

M08E Storia della scienza:
Storia della psicologia (settore M08E);
Storia della scienza;
Storia della scienza e della tecnica nell'età moderna;
Storia della tecnica;
Storia del pensiero scientifico;
Storia del pensiero scientifico antico e medievale;
Storia del pensiero scientifico moderno e contemporaneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 15 dicembre 1995

Il rettore: MURARO

95A7756

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 283ª seduta pubblica per giovedì 4 gennaio 1996, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione — ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione — della presentazione di decreti-legge.

96A0002

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 452, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali».

Il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 452, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 2 novembre 1995.

95A7809

Mancata conversione del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 453, recante: «Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri».

Il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 453, recante: «Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 2 novembre 1995.

95A7810

Mancata conversione del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 456, recante: «Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti».

Il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 456, recante: «Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 3 novembre 1995.

95A7811

Mancata conversione del decreto-legge 3 novembre 1995, n. 457, recante: «Disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali».

Il decreto-legge 3 novembre 1995, n. 457, recante: «Disposizioni urgenti concernenti il differimento nei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 3 novembre 1995.

95A7812

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata a conseguire il legato della sig.ra Giulia Azzellini, nata a Milano il 12 febbraio 1925 ed ivi deceduta il 4 maggio 1993, disposto con testamento olografo pubblicato dal notaio dott.ssa Anna Rita Gallo di Bernareggio (Milano) il 7 giugno 1993 al n. 5851/2880 di rep.

Il legato spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste nel 50% dell'immobile sito a Milano, via Rembrandt n. 12, valutato L. 102.000.000 dal competente U.T.E. di Milano in data 15 luglio 1994.

95A7770

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 l'Unione italiana ciechi è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Nuoro, via Costituzione s.n.c., per il prezzo convenuto fra le parti di L. 748.237.500.

L'U.T.E. di Nuoro in data 18 gennaio 1995 ha attribuito al medesimo immobile il valore di L. 720.500.000.

95A7771

Riconoscimento della personalità giuridica della «Confraternita del SS. Sacramento e di S. Maria del Suffragio», in Savignano sul Rubicone, e soppressione della «Confraternita del SS. Sacramento» e della «Confraternita di S. Maria del Suffragio», entrambe nello stesso comune.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1995 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto alla «Confraternita del SS. Sacramento e di S. Maria del Suffragio» nella chiesa del S. Salvatore, con sede in Savignano sul Rubicone (Forlì). Contestualmente perdono la personalità giuridica la «Confraternita del SS. Sacramento» e la «Confraternita di S. Maria del Suffragio», con sede entrambe nella chiesa del S. Salvatore in Savignano sul Rubicone (Forlì).

95A7835

Riconoscimento della nuova denominazione della «Chiesa cattedrale di S. Pietro apostolo», in Feltre

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1995 la «Chiesa cattedrale di S. Pietro apostolo», con sede in Feltre (Belluno), ha assunto la nuova denominazione di «Chiesa concattedrale di S. Pietro Apostolo», nella stessa sede.

È stato, altresì, approvato lo statuto dell'ente predetto.

95A7836

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa rettoriale di S. Maria Nascente in Boccaquattro, in Cesena, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1995 è stata riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto alla chiesa rettoriale di S. Maria Nascente in Boccaquattro, con sede in Cesena (Forlì).

Detto ente è stato autorizzato, altresì, ad accettare la donazione disposta dalla parrocchia di S. Giovanni Battista in Cattedrale, con sede in Cesena (Forlì), con atto pubblico in data 19 marzo 1990, n. 67750 di repertorio, per notaio Paolo Giunchi e consistente in un fabbricato urbano sito in Cesena (Forlì), via Boccaquattro, l'attigua chiesa di S. Maria Nascente in Boccaquattro, sita in Cesena, piazza Fabbri, nonché il fondo rustico ubicato in Ponte Pietra di Cesena (Forlì), descritti nella perizia giurata 10-12 dicembre 1991 del geom. Massimo Tonti e valutati L. 750.000.000 dall'U.T.E. di Forlì.

95A7837

Riconoscimento della nuova denominazione della parrocchia «B.M.V. Mediatrice di tutte le grazie», in Canicattì

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1995 la parrocchia «B.M.V. Mediatrice di tutte le grazie» ha assunto la nuova denominazione di parrocchia «Maria Ausiliatrice», con sede in Canicattì (Agrigento). È stato, altresì, approvato lo statuto dell'ente predetto.

95A7838

Rettifica alla denominazione e alla sede della parrocchia dei Santi Nabore e Felice martiri, in Cognento

Con decreto ministeriale 28 novembre 1995 viene rettificata, come di seguito riportata, la denominazione e la sede della parrocchia di cui all'art. 1 del decreto ministeriale in data 11 ottobre 1986, numero d'ordine 34:

34. Comune di Modena, parrocchia dei Santi Narbore e Felice martiri, con sede in 41010 Cognento, via Cognento.

95A7839

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995 - Ragioneria centrale in data 3 luglio 1995, n. 280/D, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Dalla Turca Casimiro, nato il 29 gennaio 1923 ad Albareto. — Valoroso comandante di distaccamento durante un violento attacco, sferrato dai tedeschi nel rastrellamento del gennaio 1945, sostenne con i suoi partigiani una impari lotta contro preponderanti forze nemiche. Coprendo con intenso fuoco la ritirata dei suoi uomini veniva ferito mortalmente in località Cerri di Albareto il 23 gennaio 1945. — 1° marzo 1944-23 gennaio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995 - Ragioneria centrale in data 3 luglio 1995, n. 234/B, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Borettaz Camillo, nato il 16 luglio 1920 a Issogne (Aosta). — Non esitava ad attaccare da solo una pattuglia tedesca in azione di rastrellamento nell'abitato di Issogne. Sopraffatto dalle forze nemiche, già ferito veniva finito a colpi di bombe a mano. Era uno dei migliori elementi della Brigata cd aveva partecipato, distinguendosi per il coraggio, ad innumerevoli azioni di guerra. — Issogne (Aosta), 14 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995 - Ragioneria centrale in data 3 luglio 1995, n. 316/M, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Mora Ugo, nato il 14 novembre 1922 a Vigatto (ora aggregato al comune di Parma). — Sorpreso dal fuoco ravvicinato di due autoblinde tedesche, durante uno spostamento della sua formazione partigiana, si attestava, con un esiguo numero di compagni di lotta, su posizioni di fortuna, aprendo un intenso fuoco contro l'avversario, dove, raggiunto da una raffica si abbatteva al suolo esanime. Con l'olocausto della sua giovane vita consentì ad altri reparti di schierarsi e contrattaccare il nemico, costringendolo a capitolare. Mirabile esempio di estrema dedizione agli ideali della Resistenza. — Capoponte (Parma), 11 novembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995 - Ragioneria centrale in data 3 luglio 1995, n. 206/G, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Golinelli Edmondo, nato il 15 aprile 1912 ad Imola. — Comandante di compagnia prima e poi di battaglione, nella formazione partigiana 36ª Brigata «Garibaldi», dette costanti prove di coraggio e di capacità di comando. Durante lo sfondamento della linea Gotica impegnò duramente con la sua formazione i reparti tedeschi in ritirata, infliggendo dure perdite al nemico, catturando un centinaio di prigionieri, molte armi e materiale da guerra. Nel periodo dal 21 gennaio 1945 al 14 aprile 1945 con la sua formazione occupò e tenne saldamente Borgo Tossignano posto fra le due linee tedesche ed inglese. Esempio di audacia alto sentimento del dovere. — Monte la Fine, ottobre 1944 - Borgo Tossignano — Valle del Santero 21 gennaio 1945-aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995 - Ragioneria centrale in data 3 luglio 1995, n. 269/P, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Passeri Vito, nato il 16 febbraio 1893 a Rutigliano. — Quale comandante di una stazione dei carabinieri si opponeva con le armi ai tedeschi a difesa della zona dove aveva espletato il servizio fino all'armistizio. Subì l'arresto da parte dei nazisti per aver protetto prigionieri alleati. — Zagarolo (Roma), 8 settembre 1943-16 maggio 1944.

95A7858

Conferimento di ricompensa «Al valor di Marina»

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1995, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata concessa la medaglia di bronzo «Al valor di Marina» a Scotto Paolo, nato a Savona il 4 marzo 1960, ormeggiatore, con la seguente motivazione:

«Durante la manovra di ormeggio in banchina della nave "Rio Express" di bandiera liberiana, un cavo di ormeggio sotto tensione colpiva fortuitamente e con violenza un marittimo della nave che precipitava in mare in stato di incoscienza. L'ormeggiatore Paolo Scotto, percepita la gravità del momento ed il rischio che incombeva sull'uomo in mare, apprezzzato il prevedibile evolversi della situazione grazie alla consumata esperienza e perizia marinaresca, non esitava a tuffarsi in mare ed a porre in salvo l'infortunato». — Acque del porto di Savona, 29 ottobre 1994.

95A7859

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, sede in Pescara e unità di Pescara e S. Giovanni Teatino (Chieti).

Parere comitato tecnico del 18 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 1° luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S c a r l. Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, con sede in Pescara e unità di Pescara e S. Giovanni Teatino (Chieti), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Art 3, comma 2, della legge n 223/1991 - decreto del 31 luglio 1987

Contributo addizionale: no

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 28 settembre 1994 al 27 giugno 1995, della ditta S p a. Datamont, con sede in Milano, unità di Milano e unità nazionali facenti capo a Milano.

Parere comitato tecnico del 2 agosto 1995 - favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p a. Datamont, con sede in Milano, unità di Milano e unità nazionali facenti capo a Milano, per il periodo dal 28 settembre 1994 al 27 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1994 con decorrenza 28 settembre 1994

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 settembre 1995, n. 18700/1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 marzo 1995 al 5 marzo 1996, della ditta S p.a C I T E.C , con sede in Roma e unità di Roma (2 unità).

Parere comitato tecnico del 6 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a C I.T.E.C., con sede in Roma e unità di Roma (2 unità), per il periodo dal 24 aprile 1995 al 5 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1995 con decorrenza 6 marzo 1995.

Art 7, comma 1, della legge n. 236/1993

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 24 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.I.T E C., con sede in Roma e unità di Roma (2 unità), per il periodo dal 6 settembre 1995 al 5 marzo 1996

Istanza aziendale presentata il 10 ottobre 1995 con decorrenza 6 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 16 gennaio 1995 al 15 gennaio 1997, della ditta S p a. Philips Vision Industries, con sede in Milano, uffici e stabilimenti in Monza (Milano).

Parere comitato tecnico del 12 ottobre 1995 - favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a Philips Vision Industries, con sede in Milano, uffici e stabilimenti di Monza (Milano), per il periodo dal 16 gennaio 1995 al 13 luglio 1995

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 16 gennaio 1995,

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 24 aprile 1995 al 23 aprile 1996, della ditta S r l. Ceramica Globo, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia) e unità di Salvaterra (Reggio Emilia) (2 unità).

Parere comitato tecnico del 12 ottobre 1995 - favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r l Ceramica Globo, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia) e unità di Salvaterra (Reggio Emilia) (2 unità), per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 24 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 19 settembre 1994 al 18 marzo 1996, della ditta S p a G. Fabbri, con sede in Bologna e unità di Anzola Emilia (Bologna) e Bologna.

Parere comitato tecnico del 13 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a G Fabbri, con sede in Bologna e unità di Anzola Emilia (Bologna) e Bologna, per il periodo dal 19 settembre 1994 al 18 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 19 settembre 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995

1) è approvato il programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 13 ottobre 1994 con effetto dal 21 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l Monte 2000, con sede in Roma e unità di Pontinia (Latina), per il periodo dal 21 aprile 1995 al 20 ottobre 1995.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza trib. del 21 aprile 1994, n. 39/94.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1995 al 1° maggio 1996, della ditta S.p.a. BW Italia, con sede in Anagni (Frosinone) e unità di Anagni (Frosinone).

Parere comitato tecnico del 18 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. BW Italia, con sede in Anagni (Frosinone) e unità di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1° novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1995 con decorrenza 2 maggio 1995;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Cartiera di Cassino, con sede in Frosinone e unità di Cassino (Frosinone).

Parere comitato tecnico del 18 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiera di Cassino, con sede in Frosinone e unità di Cassino (Frosinone), per il periodo dal 19 gennaio 1995 all'11 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1995 con decorrenza 24 dicembre 1995.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 19 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiera di Cassino, con sede in Frosinone e unità di Cassino (Frosinone), per il periodo dal 12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 12 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Come da nota U.P.L.M.O. Frosinone n. 05935 del 18 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 30 novembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 30 novembre 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Andelini, con sede in Monte San Vito (Ancona) e unità di Monte S. Vito (Ancona), per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 marzo 1994 con decorrenza 6 marzo 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 13 luglio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 13 luglio 1995 con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Sernagiotto (Gruppo Ansaldo), con sede in Casteggio (Pavia) e unità di Casteggio (Pavia), per il periodo dal 19 marzo 1995 al 18 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1995 con decorrenza 19 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 è autorizzata in favore di tre lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.A.I. — Navigazione Alta Italia, con sede e unità di Genova, la proroga dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1993, n. 293, dall'art. 6, comma 15, della legge 23 luglio 1993, n. 236, nonché dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 433, per il periodo dal 15 aprile 1995 al 14 aprile 1996.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Lombardi - Divisione marmi, con sede in Rezzato (Brescia) e unità di Rezzato (Brescia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 settembre 1994 al 2 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fochi Sud, con sede in Priolo (Siracusa) e unità di Montalto di Castro (Viterbo) e Siracusa, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 3 aprile 1996 al 2 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.A. - Servizi tecnologici avanzati (Gruppo Fochi), con sede in Bologna e unità di Bologna e Montalto di Castro (Viterbo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 settembre 1995 al 18 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 19 marzo 1996 al 18 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.A. Costruzioni Montaggi Agordina - Gruppo Fochi, con sede in Agordo (Belluno) e unità di Agordo (Belluno), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 settembre 1995 al 4 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 5 marzo 1996 al 4 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.B.M. Hudson Italiana - Gruppo Fochi, con sede in Milano e unità di Calderara di Reno (Bologna), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 settembre 1995 al 18 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 19 marzo 1996 al 18 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prometa, con sede in Montefredane (Avellino) e unità di Montefredane Prata P.V. (Avellino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAIMP Sistemi, con sede in Padova e unità in Padova, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 aprile 1995 al 4 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, è accertata la condizione di crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 30 giugno 1994 al 29 giugno 1995, della ditta S.c. a r.l. Italia Radio, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla. S.c. a r.l. Italia Radio, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 30 giugno 1994 al 29 dicembre 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 18108 del 22 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lotti, con sede in Signa (Firenze) e unità in Signa (Firenze), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 agosto 1995 al 1° febbraio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 2 febbraio 1996 al 1° agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lavorazione Pelli Salp, con sede in Rivarolo Canavese (Torino) e unità in Rivarolo Canavese (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 luglio 1995 al 20 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 21 gennaio 1996 al 20 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Caseificio Latte Carmagnola, con sede in Carmagnola (Torino) e unità in Carmagnola (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 agosto 1995 all'11 febbraio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tunit Sud, con sede in S. Angelo dei Lombardi (Avellino) e unità in S. Angelo dei Lombardi (Avellino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 luglio 1995 al 12 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 13 gennaio 1996 al 12 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.A.M., con sede in Pignataro Interamna (Frosinone) e unità in Pignataro Interamna (Frosinone), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 giugno 1995 al 26 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società Acquedotti Trattamento Acque, con sede in Roma e unità in Arcidosso (Grosseto), Ceprano (Frosinone), Mondragone (Caserta) e Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 febbraio 1995 al 1° agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 2 agosto 1995 al 1° febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.S.A., con sede in Frattamaggiore (Napoli) e unità in Frattamaggiore (Napoli), Roma e Napoli, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 novembre 1994 al 25 maggio 1995.

Il periodo di cui sopra è autorizzato — ove necessario — anche in deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 ottobre 1995, n. 19055.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tema, con sede in Napoli e unità in Nola (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 26 gennaio 1994 al 25 luglio 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 26 luglio 1994 al 25 gennaio 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italiana manifatture, con sede in S. Benedetto del Tronto dal 1° gennaio 1995 Colonnella (Teramo) e unità in Colonnella (Teramo) e Roseto (Teramo), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 6 gennaio 1995 al 5 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 6 luglio 1995 al 30 novembre 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Lombardi - Div.ne Marmi, con sede in Rezzato (Brescia) e unità in Rezzato (Brescia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Fata European Group (Gruppo Fata), con sede in Pianezza (Torino) e unità in Pianezza e Rivoli (Torino), per il periodo dal 7 marzo 1995 al 6 settembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 7 settembre 1995 al 6 marzo 1996.

Il trattamento di cui ai precedenti commi è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. GI.AN.BI Carpenterie metalliche, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), e unità in Marigliano (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 4 luglio 1995 al 3 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 4 gennaio 1996 al 30 luglio 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c.p.a. Ifap Iri, con sede in Roma e unità in Taranto, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

Il trattamento di cui ai precedenti commi è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Coop. Comin, con sede in Siracusa e unità in Augusta (Siracusa), Priolo (Siracusa) e Siracusa, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 22 agosto 1995 al 21 febbraio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 22 febbraio 1996 al 21 agosto 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Safim - Gruppo Efim, con sede in Roma e unità in Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

Art. 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1993, n. 33.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° settembre 1995 al 28 febbraio 1996.

Art. 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1993, n. 33.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Safim Factor - Gruppo Efim, con sede in Roma e unità in Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

Art. 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1993, n. 33.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° settembre 1995 al 28 febbraio 1996.

Art. 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1993, n. 33.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Efim Servizi - Gruppo Efim, con sede in Roma e unità in Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

Art. 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1993, n. 33.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° settembre 1995 al 28 febbraio 1996.

Art. 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1993, n. 33.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

95A7784

MINISTERO DEL TESORO

Revoche di accreditamenti di notai per operazioni di debito pubblico

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Ettore Ottaviano con decreto del 5 dicembre 1995 è stato revocato, con effetto dal 9 novembre 1995, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del Tesoro di Ragusa, conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 18 agosto 1960.

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Carlo Emiliano Verde con decreto del 15 dicembre 1995 è stato revocato, con effetto dal 13 settembre 1995, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del Tesoro di Genova, conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 24 marzo 1995.

95A7768

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 dicembre 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1584,72
ECU	2030,50
Marco tedesco	1105,49
Franco francese	323,41
Lira sterlina	2458,22
Fiorino olandese	987,73
Franco belga	53,820
Peseta spagnola	13,054
Corona danese	285,48
Lira irlandese	2538,40
Dracma greca	6,685
Escudo portoghese	10,599
Dollaro canadese	1163,10
Yen giapponese	15,360
Franco svizzero	1376,70
Scellino austriaco	157,12
Corona norvegese	250,57
Corona svedese	239,47
Marco finlandese	364,30
Dollaro australiano	1179,82

96A0001

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alle società Mediobanca S.p.a., La Doria S.p.a., Gifim iniziative immobiliari S.p.a. e Sci S.p.a. (Comunicazione numero DIS/RM/9501090 del 21 dicembre 1995).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Attualmente si rende necessario procedere alla pubblicazione della soglia rilevante per Mediobanca S.p.a. che ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 1994 nel corso del mese di ottobre ed in ordine alla quale, alla data del 29 novembre 1995, è pervenuto alla Consob il relativo verbale assembleare.

Si rendono, altresì, note le soglie rilevanti con riferimento alla società La Doria S.p.a., le cui azioni sono state ammesse alla quotazione a partire dal mese di novembre 1995 e alle società Gifim iniziative immobiliari S.p.a. e Sci S.p.a., la cui composizione dell'azionariato ha subito modificazioni rilevanti.

I criteri di individuazione delle partecipazioni rilevanti sono i medesimi di quelli già illustrati con la citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992; si procede, pertanto, ad aggiornare i dati riportati nella citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Mediobanca S.p.a. (*)	50%	50% (allegato *D*)
La Doria S.p.a. (*)	70%	—
Gifim iniziative immobiliari S.p.a. (**)	81,93%	44,97% Ven. Fin S.p.a. (allegato *B*)
Sci S.p.a. (***)	17,65% Romanengo & C. S.a.p.a. tramite Val Morsone S.p.a.	—

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione aggregata da più azionisti al fine di dare unicità di indirizzo alla gestione sociale.

(**) Società controllata di diritto.

(***) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria.

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A, B, C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

95A7874

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sole - Soc. coop. a r.l.», in Gorizia

Con deliberazione n. 5962 del 24 novembre 1995 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Sole - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 9 novembre 1989 per rogito notaio dott. Saverio Angelilli di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Cardegna, con studio in Gorizia, via Mameli, 8.

95A7786

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pie.Ro.Friul - Soc. coop. a r.l.», in Camporosso Tarvisio

Con deliberazione n. 5959 del 24 novembre 1995 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Pie.Ro.Friul - Soc. coop. a r.l.», con sede in Camporosso Tarvisio, costituita il 25 ottobre 1993, per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Pietro Morassi con studio in Tolmezzo, via Battisti, 3.

95A7787

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edil artigiana friulana - Soc. coop. a r.l.», in Gemona del Friuli.

Con deliberazione n. 5961 del 24 novembre 1995 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Edil artigiana friulana - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gemona del Friuli, costituita il 15 aprile 1982 per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Piroddi, con studio in Buttrio, via Divisione Julia, 14.

95A7788

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Studio P. 77 - Soc. coop. a r.l.», in Udine

Con deliberazione n. 5963 del 24 novembre 1995 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Studio P. 77 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 16 marzo 1979 per rogito notaio dott. Angelo Occhialini di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Dell'Oste Giancarlo, con studio in Udine, via Tavagnacco, 83.

95A7789

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. sociale Centro formazione ricerca e riabilitazione - Soc. coop. a r.l.», in Pordenone.

Con deliberazione n. 5960 del 24 novembre 1995 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Coop. sociale Centro formazione ricerca e riabilitazione - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone, costituita il 29 aprile 1981 per rogito notaio dott. Giovanni Pascatti di Azzano X ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Paolo Presot, con studio in Cordenons, via Maniago, 7.

95A7790

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade concernente: «Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile ubicato nel compartimento di L'Aquila». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 23 marzo 1994).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 61, seconda colonna, dove è scritto: «... di mq *410* ...», leggasi: «... di mq *784* ...».

95A7861

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189